Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 83 del 9 aprile 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 9 aprile 2001 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 76

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 20 marzo 2001, n. **16.**

Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2000.

CIRCOLARE 26 marzo 2001, n. **17.**

Previsioni di bilancio per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004 - Budget per l'anno 2002.

CIRCOLARE 27 marzo 2001, n. **19.**

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.

SOMMARIO

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 20 marzo 2001, n. **16**.

Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2000.

A tutti gli Uffici Centrali del Bilancio presso i Ministeri e le Amministrazioni autonome

Alla Scuola Superiore della P.A.

Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

All'Ufficio di Ragioneria presso il Magistrato per il Po

e, per conoscenza:

Al Dipartimento del Tesoro - Direzione V Div. I

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le Amministrazioni autonome

Alla Corte dei conti Ufficio Rendicontazione e Rapporti con il Parlamento

Il Rendiconto generale dello Stato per il 2000 espone, come per l'esercizio 1999, nel conto del bilancio le risultanze dell'entrate e delle spese e, nel conto del patrimonio, le attività e le passività finanziarie e patrimoniali, nonché la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

1.- In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21 della legge di contabilità di Stato n. 468 del 1978, tale documento dovrà essere presentato al Parlamento **entro il 30 giugno** c.a..

In relazione a ciò e al fine di assicurare la trasmissione del predetto rendiconto generale alla Corte dei conti per la prescritta parifica nei termini stabiliti dalle vigenti norme – tenuto conto delle esigenze connesse con le elaborazioni del Sistema Informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - gli Uffici in indirizzo dovranno attenersi, oltre a quanto previsto nel manuale di pianificazione delle operazioni di chiusura delle scritture contabili per l'esercizio finanziario suddetto, predisposte dall'Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilità Generale dello Stato, anche alle istruzioni qui di seguito indicate.

2.- Funzioni obiettivo. Nulla è cambiato in merito alle classificazioni delle spese dello Stato per funzioni obiettivo; si ripetono, ad ogni buon fine, qui di seguito gli adempimenti specifici ai quali codesti Uffici dovranno attenersi.

Il 27 aprile gli Uffici Centrali del Bilancio ritireranno presso l'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio due copie del documento riepilogativo per funzioni obiettivo dei dati di consuntivo.

Il documento riporterà, per i capitoli dell'esercizio finanziario 2000, le funzioni-obiettivo e le relative percentuali (rispettivamente per le previsioni definitive di competenza, cassa e residui, per il pagato e il rimasto da pagare).

L'elaborato medesimo dovrà essere rimesso alle Amministrazioni competenti per le eventuali modifiche concordate con il coesistente Ufficio Centrale del Bilancio e con l'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio.

Successivamente, gli Uffici Centrali del Bilancio, acquisiti i dati forniti dalle Amministrazioni medesime (le quali avranno la possibilità di confermare o modificare le percentuali ivi riportate), provvederanno ad immetterli nel Sistema Informativo **entro il termine massimo del 9 maggio.**

Il 18 maggio, gli stessi Uffici Centrali del Bilancio ritireranno presso l'Ufficio VII una versione aggiornata del documento per il riscontro di tutti i dati e gli elementi in esso contenuti.

Entro il 23 maggio tutti gli Uffici Centrali restituiranno all'Ufficio VII detto elaborato per l'invio dello stesso alla Corte dei conti in allegato al conto consuntivo.

3.- Monitoraggio delle leggi di spesa. Con riferimento alla necessità di consentire la valutazione economica e finanziaria dei risultati di gestione in relazione agli scopi delle principali leggi di spesa di cui all'art. 13 del D.lgs 279/97,

ciascuna Amministrazione potrà continuare ad aggiornare le informazioni, già in loro possesso, dello stato di attuazione delle leggi di spesa presentate in occasione dei Rendiconti 1998 e 1999 (**Allegato 1**). Le Amministrazioni medesime, avvalendosi inoltre dei dati disponibili nel Sistema Informativo della RGS in seguito all'attivazione del mandato informatico, potranno valutare d'intesa con i competenti Uffici centrali di bilancio provvedimenti legislativi che, a loro giudizio, consentano l'individuazione di ulteriori specifiche politiche di settore.

4.- Allegati spese di personale. Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2000 di ciascuna Amministrazione dovrà essere corredato **da appositi allegati riepilogativi delle spese di personale** distinti tra **"Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi"** e **"Retribuzioni accessorie"** secondo gli schemi annessi alla presente circolare (**Allegati 2 e 3**).

In particolare, nelle **note preliminari,** di cui al successivo punto 6, dovranno essere riportate opportune indicazioni in merito alle risultanze evidenziate negli allegati medesimi. Inoltre, a seguito di quanto previsto dall'art. 65 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, negli stessi allegati saranno indicati tutti gli emolumenti corrisposti al personale nell'esercizio finanziario 2000, con la sola esclusione di quelli riguardanti i **Ministri** e i **Sottosegretari di Stato.**

Va ricordato che tutte le sopraindicate informazioni dovranno concordare con i dati risultanti nel conto annuale che, ai sensi del citato D.lgs. n. 29/93, si configura come consuntivo analitico.

5. – Note. Per consentire l'esposizione meccanografica delle note al capitolo (eliminazione di somme per perenzione amministrativa, eccedenza di cassa, ecc.), ciascun Ufficio Centrale di Bilancio dovrà comunicare, con la massima puntualità, le opportune informazioni al Sistema Informativo entro il **20 aprile** c.a., secondo le modalità indicate nell'apposita guida operativa.

Nel richiamare la circolare n. 34 del 30/10/2000, si raccomanda gli uffici interessati di esercitare un attento controllo al fine di evitare che si determinino eccedenze di spesa in presenza di economie su fondi assegnati ai vari capitoli destinatari della legge n. 908/60. Con l'occasione si rammenta che le eccedenze

stesse troveranno sanatoria legislativa esclusivamente nell'ipotesi in cui si realizzeranno a livello di unità previsionale di base.

Tenuto conto, tuttavia, che l'unità elementare di rilevazione dell'eccedenza rimane il singolo capitolo, i suddetti Uffici Centrali, **entro la stessa data,** dovranno continuare a comunicare all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio, specificatamente per ciascun capitolo interessato, le eccedenze di spesa in conto competenza, in conto residui e in conto cassa che dovessero essere accertate, nonché le somme perente agli effetti amministrativi.

L'Ufficio VII, nel prendere atto delle eccedenze di spesa, autorizzerà gli Uffici Centrali del Bilancio ad operare via terminale per la loro acquisizione nelle scritture del Sistema Informativo.

Le eccedenze di cassa, com'è noto, saranno registrate automaticamente dal sistema con l'inserimento dei dati definitivi del pagato. Tuttavia, affinchè si generi la prevista nota al capitolo, è necessario che codesti Uffici provvedano ad effettuare la specifica transazione, utilizzando il nodo BCAE.

6. – **Note preliminari.** Le note preliminari dovranno essere curate direttamente dalle Amministrazioni similmente a quanto avviene per il bilancio di previsione ed in sintonia con quanto prevede al riguardo la vigente normativa (art. 2, comma 4 quater – L. 468/78). Al fine di consentire una corretta valutazione dell'attività svolta ciascuna Amministrazione dovrà esporre con particolare cura i risultati raggiunti in ordine agli obiettivi e ai programmi fissati in sede di predisposizione del bilancio di previsione dello stesso anno.

7. – **Si richiama l'attenzione dei Direttori degli Uffici Centrali del Bilancio sul contenuto delle indicazioni della circolare n. 1 del 10/1/2001,** concernente l'accertamento dei residui al 31 /12/2000.

In merito alla conservazione dei residui di stanziamento, ciascuna Amministrazione dovrà conformarsi alle indicazioni contenute nello schema approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell' 8 Marzo u.s..

*

* *

Ciò premesso, si ribadisce la necessità dell'assoluto rispetto dei **termini perentori** di seguito riportati al fine di non compromettere la presentazione del Rendiconto alla Corte dei conti entro il 31 maggio p.v..

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

I - CONTO DEL BILANCIO

A) ENTRATA

Il 26 aprile: gli Uffici Centrali del Bilancio interessati e la Direzione V - Ufficio I – del Dipartimento del Tesoro ritireranno, presso l'Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilità dello Stato - Via XX Settembre, 97 - per i centri di responsabilità di rispettiva competenza, due copie dell'elenco dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A) per le operazioni di parifica con l'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche Amministrazioni.

entro il 4 maggio: i predetti Uffici centrali e la Direzione V – Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro completate le operazioni di parifica, segnaleranno all'Ufficio X dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio con il modello RG-11-EN-IPO1 le eventuali rettifiche e correzioni da apportare ai cennati elenchi dei versamenti;

entro il 10 maggio: l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero delle Finanze e la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro provvederanno a fornire all'Ufficio X dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio, trascritti sul modello RG-11-EN-IPO2, i dati relativi alle ritenute operate dai singoli Ministeri in fase di ordinazione delle spese di rispettiva competenza, alle tasse di bollo per documenti di trasporto, ad alcuni carichi di pertinenza del Dipartimento del Tesoro per cui non esiste il relativo versamento presso la Tesoreria centrale, nonché le notizie relative alle somme rimaste da versare;

entro il 17 maggio: gli Uffici Centrali del Bilancio interessati e la Direzione V - Ufficio I – del Dipartimento del Tesoro, ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato **due copie** degli elaborati di consuntivo di loro pertinenza, che riporteranno le informazioni acquisite dal Sistema Informativo a tutto **il 10 maggio**;

entro il 18 maggio: la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro e i predetti Uffici centrali consegneranno all'Ufficio X dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio una copia del conto consuntivo debitamente riscontrata, con la dichiarazione attestante la esattezza di tutti i dati ed elementi riportati nei documenti medesimi;

entro il 22 maggio: gli Uffici centrali interessati e la Direzione V - Ufficio I – del Dipartimento del Tesoro, ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato rispettivamente:

- una copia dell'elenco completo dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A);
- due copie (solo 1^ e 2^ parte) dell'elenco dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A);
- tre copie dell'elenco completo delle riscossioni (ex mod. C. 221);
- due copie del conto consuntivo per centri di responsabilità;

entro la stessa data: l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero delle Finanze ritirerà presso l'Ufficio X dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio quattro copie del consuntivo completo di allegati della Nota preliminare, di cui tre copie da sottoporre alla firma del Ministro delle Finanze.

Gli Uffici centrali presso le Amministrazioni e la Direzione V – Ufficio I – del dipartimento del tesoro cureranno l'invio alla Corte dei conti di una copia (1^ e 2^ parte) dell'elenco dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A), e di una copia dell'elenco completo delle riscossioni (ex mod. C. 221);

entro il 25 maggio: l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero delle Finanze restituirà all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di

Bilancio, le tre copie del conto consuntivo firmate dal Ministro delle Finanze, da sottoporre alla firma del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

B) SPESA

il 13 aprile: gli Uffici Centrali del Bilancio ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato - Via XX Settembre, 97 - **due copie** del consuntivo completo di riepiloghi per il riscontro di tutti i dati ed elementi in essi contenuti.

A tale riguardo, è da far presente che i dati contabili riportati nella copia del consuntivo prodotto alla data sono quelli immessi nel Sistema centrale secondo le normali operazioni meccanografiche di gestione, previste nel manuale di pianificazione delle operazioni di chiusura dell'area spese per l'esercizio 2000.

Entro il 26 aprile: i suddetti Uffici centrali, completato il riscontro, restituiranno all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio una copia revisionata del conto consuntivo apportandovi **solo ed esclusivamente le eventuali rettifiche e correzioni riguardanti i dati anagrafici** (numero e denominazione del capitolo e variazioni di bilancio).

Per quanto concerne invece i dati contabili di gestione, gli Uffici centrali ne potranno continuare l'aggiornamento, fino alla **data improrogabile del 30 aprile.**

Il 10 maggio: gli Uffici Centrali del Bilancio ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato due copie del conto consuntivo completo di riepiloghi per il riscontro di tutti i dati ed elementi in essi riportati. Tali dati si riferiranno alle informazioni acquisite dal Sistema **a tutto il 30 aprile.**

Entro il 15 maggio: gli stessi Uffici centrali provvederanno a consegnare all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio una copia revisionata dello schema di Nota preliminare predisposta dalla Amministrazione, nonché due copie dattiloscritte della stessa, l'elaborato relativo al monitoraggio delle

principali leggi di spesa, gli allegati per le spese di personale ed una dichiarazione del Direttore dell'Ufficio Centrale del Bilancio, attestante l'esattezza di tutti i dati ed elementi riportati nel documento medesimo.

Su tale copia dovranno essere riprodotte manualmente le eventuali correzioni e rettifiche ai dati anagrafici, alle note, nonché alle variazioni contabili apportate eccezionalmente dopo il 30 aprile.

Come già evidenziato, eventuali variazioni contabili non potranno che riguardare modifiche ai dati dei pagamenti, restando precluso qualsiasi intervento modificatorio delle somme impegnate.

Il 22 maggio: gli Uffici centrali ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato quattro copie complete del rispettivo conto consuntivo, tre delle quali da sottoporre, previo controllo, alla firma del Ministro competente.

Entro il 25 maggio: i suddetti Uffici centrali consegneranno all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio per il successivo inoltro alla Corte dei conti, tre copie del conto consuntivo firmate dai Ministri competenti, **complete di Nota preliminare, altre due copie di quest'ultima, ed eventuali ulteriori allegati.**

II - CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto patrimoniale risulta impostato nelle due parti fondamentali costituite da:

a) attività e passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

b) dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Tali indicazioni sono contenute nell'art. 22 della legge 468/1978 e successive modificazioni ed integrazioni e in via amministrativa nelle istruzioni impartite con la

circolare n.6 del 7 febbraio 1981. A queste si collegano le ultime disposizioni contenute nella citata legge n.94 del 3 aprile 1997 e nel decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997 che con l'art.14 intende anche concorrere ad una migliore rilevazione del grado di redditività del patrimonio statale ponendo le premesse per una gestione economica del patrimonio stesso; assunto che ha trovato una sua definizione attraverso l'introduzione in detto Conto di un livello di classificazione dei beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica (tabella C) allegata allo stesso decreto legislativo n. 279.

Ciò considerato, si fa presente che, in coerenza con la nuova struttura del bilancio statale introdotta dalla recente normativa, tale documento comprende le risultanze della gestione delle entrate e delle spese con prospettazioni affiancate a quelle esistenti che illustrano i legami tra i dati patrimoniali con riflessi finanziari e la stessa nuova struttura del bilancio. Tali prospetti, da riportare nella Sezione II^ del Conto – Dimostrazione di concordanza tra gli accertamenti di competenza del bilancio ed il conto del patrimonio, riguardano essenzialmente il rapporto tra le funzioni - obiettivo e le strutture organizzative per centri di responsabilità delle Amministrazioni, la distribuzione dei capitoli di spesa nelle varie funzioni - obiettivo esistenti e la loro proiezione nelle attività e passività in cui è suddiviso il conto del patrimonio.

Quanto alle prospettazioni, che dovranno fornire la rappresentazione dei beni secondo le voci previste dalla tabella «C» allegata al decreto legislativo n. 279, si evidenzia che, in attesa della definizione dei decreti di attuazione dell'art.14, commi 2, 3 e 4 nonché delle nuove istruzioni alle Amministrazioni per la gestione e rendicontazione di tali beni (patrimoniali e demaniali insieme) si fa luogo ad una rappresentazione dei soli beni immobili patrimoniali, i cui dati conoscitivi presenti nell'anagrafe consentono di attuare la classificazione introdotta dal comma 1 dello stesso decreto legislativo per l'individuazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica.

Le procedure per l'inserimento nel Sistema informativo dei dati relativi alle variazioni intervenute nei conti generali n. 2 (crediti e partecipazioni), n. 3 (beni patrimoniali) e n. 5 (debito patrimoniale) sono quelle contenute nelle "Istruzioni per i servizi di automazione", e riportate in sintesi nell'apposito "manuale tecnico" in dotazione degli Uffici Centrali del Bilancio e delle Ragionerie provinciali.

Come per l'esercizio 1999, per la definizione del presente rendiconto è da utilizzare la procedura che qualifica nell'ambito dei conti generali n. 2 e n. 5, rispettivamente le partecipazioni azionarie (azioni quotate e non quotate, imprese o istituti di credito collegati, controllati, altri) e i debiti vari (debiti verso governi esteri, cassa depositi e prestiti, altri organismi).

Va ricordato che per Società controllate si intendono le società in cui lo Stato dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, o le società in cui lo Stato dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; per Società collegate, quelle nelle quali lo Stato ha una presunzione di influenza notevole il cui livello percentuale di partecipazione è stato fissato dal codice civile al 10% o al 20% a seconda che la società partecipata sia o non sia quotata in borsa; come categoria residuale infine tutte le "altre" società.

Per i conti generali n. 1 e n. 4, relativi alle attività e passività finanziarie, nessun particolare adempimento viene invece richiesto, atteso che gli stessi verranno definiti attraverso procedure gestite direttamente dall'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio.

In merito agli aspetti finanziari connessi con la gestione delle partite del conto generale n. 2, occorre altresì ricordare che apposite funzioni consentono l'acquisizione e la variazione degli interessi attivi e degli utili, analogamente a quanto avviene per gli interessi passivi del debito patrimoniale incluso nel conto generale n. 5.

Tali procedure di automazione sono intese a raggiungere una qualificazione dei movimenti finanziari legati alle partite di "credito" o di "partecipazione", oltre che a consentire una migliore interpretazione dei risultati della gestione di tali attività in sede di conto generale delle rendite e delle spese.

Ciò premesso, occorre considerare che la normativa specifica di ogni singolo credito o partecipazione può prevedere sia una ricapitalizzazione sia il versamento delle quote di interessi o di utili all'entrata del bilancio statale.

In tali casi sarà necessario che le Amministrazioni che hanno in gestione la partita patrimoniale predispongano, sulla base della propria documentazione, i riepiloghi contabili da inoltrare all'Ufficio Centrale del Bilancio competente, opportunamente corredati delle informazioni utili per una esauriente esposizione dei dati sopra indicati.

Sarà cura poi dell'Ufficio Centrale del Bilancio acquisire al Sistema informativo, attraverso specifiche funzioni, i dati relativi agli utili o agli interessi versati al bilancio, al fine di consentire la loro esposizione su un apposito allegato della scheda patrimoniale (MOD. A). Tali dati, anche se di natura finanziaria e quindi estranei alla contabilità patrimoniale, vengono analizzati in quanto evidenziano riflessi sul bilancio recati dalla gestione del patrimonio.

Ovviamente per gli utili o interessi ricapitalizzati resta confermata la loro acquisizione, come variazione aumentativa della partita, in quanto costituiscono fatti modificativi della consistenza patrimoniale.

Si rammenta che, per una maggiore analiticità delle variazioni contabili delle partite del conto generale n. 2, sono disponibili funzioni che consentono di classificare, per voci economiche, i dati contabili riferiti a fatti modificativi quali "sopravvenienze, ecc." e "insussistenze, ecc."

Gli Uffici Centrali del Bilancio dovranno avere particolare cura nell'acquisire tali dati, tra i quali quelli relativi agli utili e agli interessi ricapitalizzati di cui sopra, al fine di pervenire ad una esposizione dei risultati della gestione patrimoniale che possa consentire di misurare il grado di redditività delle suddette attività.

Inoltre va ricordato che viene allegata alla presente circolare una scheda analitica (Allegato 4) per individuare della società azionaria partecipata, oltre che la qualificazione di società collegate, controllate ed altre, gli elementi più significativi quali il risultato di gestione 1999, la destinazione dell'utile conseguito e la quota assegnata all'Amministrazione.

Tale scheda, debitamente compilata per ciascuna società per azioni dall'Amministrazione interessata, dovrà essere trasmessa dal coesistente Ufficio Centrale del Bilancio, unitamente alla corrispondente scheda patrimoniale automatizzata (MOD. A), all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio (Ufficio IX) per essere riportata in appendice al conto generale del patrimonio.

Infine codesti Uffici Centrali del Bilancio, utilizzando le funzioni già appositamente previste, dovranno confermare la validità dei riferimenti normativi relativi a ciascuna partita, allo scopo di tenere aggiornata l'anagrafe delle leggi; in più dovranno essere immessi nel Sistema informativo i riferimenti normativi che interessano le variazioni patrimoniali dipendenti dalla gestione del bilancio, particolarmente quelli che hanno autorizzato la spesa, per avere un quadro normativo di tutti i movimenti finanziari collegati al bilancio medesimo.

Beni Immobili

In ordine alle contabilità dei beni immobili, è da far presente che, per i beni in gestione all'Amministrazione delle Finanze, l'automazione del processo di formazione del consuntivo consente che ogni singolo aggiornamento contabile relativo ad un bene immobile, effettuato dalla Ragioneria provinciale in sede di gestione dell'anagrafe automatica, si traduca in una rilevazione delle variazioni contabili nel corso dell'esercizio ed in una confluenza automatica delle movimentazioni stesse dei beni immobili patrimoniali nelle diverse causali che contraddistinguono la scheda di consistenza del conto generale n. 3 – sottocategoria beni immobili. Di conseguenza in corso di esercizio si rende disponibile la situazione aggiornata del consuntivo, che al momento della chiusura di tale conto generale, operati gli opportuni controlli, diverrà definitiva.

Ciò premesso, e vista la competenza alla compilazione delle contabilità patrimoniali, che è posta a carico degli Uffici periferici del Ministero delle Finanze – Uffici del territorio ovvero Sezioni staccate delle Direzioni compartimentali del territorio - le Ragionerie provinciali dovranno limitarsi a riscontrare le predette contabilità e ad assicurare la corrispondenza tra i dati contabilizzati manualmente dagli Uffici finanziari e quelli inseriti al Sistema Informativo.

Le stesse Ragionerie provinciali, per consentire, altresì, la produzione della rendicontazione dei beni immobili, prospettata secondo quanto previsto dalla classificazione riportata nel SEC'95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità), dovranno assicurare la completa classificazione patrimoniale dei singoli beni immobili e delle relative porzioni nell'ambito della riorganizzazione del conto del patrimonio prevista dal richiamato art. 14 del Decreto Legislativo n. 279 del 1977.

Per la rendicontazione delle variazioni intervenute sugli immobili in gestione alle Amministrazioni della difesa e dei lavori pubblici, valgono infine le indicazioni contenute nella circolare n. 34 del 30 ottobre 2000 "chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2000" (pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 265 del 13 novembre 2000).

Beni mobili

In ordine alla contabilità dei beni mobili, gli Uffici Centrali del Bilancio e le Ragionerie provinciali, oltre alle istruzioni diramate con le circolari n. 88 del 28 dicembre 1994 e n. 8 del 9 febbraio 1988, dovranno tener conto anche di quelle impartite con le circolari n. 10 del 10 febbraio 1997 e n. 23 del 25 marzo 1997 relative alle "Nuove scritture contabili tenute dai consegnatari dei beni mobili"

Considerata poi l'esigenza di pervenire ad una più esatta rilevazione del punto di concordanza tra la situazione patrimoniale e quella finanziaria, come prescrive la circolare n. 11 del 21 febbraio 1987, si rammenta l'opportunità di vigilare affinché, per le variazioni di consistenza dei beni mobili alimentate in tutto o in parte dalle operazioni di bilancio, siano indicati gli estremi dei capitoli di entrata o di spesa interessati, completi anche del numero di codice meccanografico relativo al competente stato di previsione.

In particolare sarà cura delle Ragionerie provinciali e degli Uffici Centrali del Bilancio competenti riscontrare i movimenti finanziari attraverso il mod.130 P.G.S. allegato al mod. 98 C.G., che risulta compilato nella nuova versione introdotta con circolare n. 48 dell'8 agosto 1995.

Va sottolineata, poi, la necessità che gli Uffici Centrali del Bilancio e le Ragionerie provinciali interessate usino particolare cura nel controllare i passaggi di beni mobili tra uffici consegnatari per ottenere una situazione corretta dei bilanciamenti già al termine dell'inserimento nel Sistema informativo dei dati ricavabili dai modelli 98 C.G..

Infine le Ragionerie provinciali competenti ad acquisire i modd. 98 C.G relativi agli istituti scolastici che, in ragione dell'autonomia scolastica, hanno acquistato la personalità giuridica dal 1° settembre 2000, dovranno operare nel rispetto della circolare n. 253 del 10 novembre 2000, prot. 447 diramata dal Ministero della Pubblica Istruzione - Servizio per gli affari economico - finanziari d'intesa con questo Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F..

Crediti e partecipazioni

Per le partite accese ai crediti (partecipazioni) o ai debiti, si dovrà fare attenzione all'acquisizione delle variazioni che dipendono dalla gestione del bilancio. In particolare sarà compito degli Uffici centrali del bilancio interessati riportare, in base alle disposizioni contenute nella citata circolare n. 6 del 7 febbraio 1981, i dati relativi agli accertamenti di entrata o agli impegni di spesa in conto competenza e non le somme versate o le somme pagate; nel contempo i residui di stanziamento non dovranno essere evidenziati se non nell'anno della relativa trasformazione in impegni propri. I dati riguardanti tali residui andranno riportati tra i fatti modificativi "derivanti da spese imputate ai residui"

Resta da aggiungere che nella scheda del credito o del debito sarà necessario registrare, tra i fatti permutativi, le variazioni in conto residui dovute a "rettifiche" L'insieme delle stesse troverà, com'è noto, contropartita nei residui attivi e passivi di bilancio contabilizzati nelle schede finanziarie (conti generali n. 1 e n. 4) di pertinenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Residui perenti

Per quanto riguarda infine i "residui passivi perenti agli effetti amministrativi" compresi nel conto generale n. 5, gli Uffici Centrali del Bilancio dovranno comunicare al Sistema informativo le eventuali economie, rettifiche e prescrizioni. Per queste ultime si avvarranno anche delle comunicazioni che le Ragionerie provinciali dovranno trasmettere relativamente alle partite perente di loro competenza.

Sarà compito, invece, del Sistema informativo operare la ripartizione della loro consistenza finale secondo le nuove categorie del bilancio da cui i residui stessi derivano.

Si ricorda che gli Uffici Centrali del Bilancio dovranno trasmettere all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio (Ufficio IX) i tabulati relativi agli impegni perenti (RG-11-SP-MR-72 e RS- 11-SP-SAL1) predisposti dal Sistema informativo unitamente a quello delle Ragionerie provinciali, se interessate, debitamente vistati per conferma dal Direttore dell'Ufficio Centrale del Bilancio.

Gli Uffici Centrali del Bilancio o le Ragionerie provinciali avranno cura di accertare, presso le rispettive Amministrazioni, se permangano i presupposti delle relative obbligazioni giuridiche attraverso una accurata ricognizione di tutte le partite in procinto di riversarsi dal conto del bilancio a quello del patrimonio.

Si richiama l'attenzione sulla delicatezza che riveste il predetto accertamento, tenuto conto che, com'è noto, l'assunzione dell'impegno, a maggior ragione nel caso che esso venga trasferito dal bilancio al patrimonio, deve corrispondere alla situazione chiaramente individuata dall'art .20, 3° comma, della legge n. 468 del 1978.

* * *

Ciò posto si forniscono le seguenti indicazioni:

entro il 30 marzo: gli Uffici Centrali del Bilancio e le Ragionerie provinciali dovranno ultimare l'immissione al Sistema informativo dei dati riportati nei modelli 98 C.G. per la contabilizzazione dei beni mobili, mentre i soli Uffici Centrali del Bilancio presso i Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e della Pubblica Istruzione dovranno inserire anche i dati dei beni "considerati immobili agli effetti inventariali" riportati rispettivamente nei modd. 15 e 88;

entro la stessa data le Ragionerie provinciali dovranno ultimare il riscontro delle contabilità dei beni immobili, in gestione all'Amministrazione delle Finanze, e assicurare la corrispondenza fra i dati contabilizzati manualmente dagli Uffici finanziari e quelli inseriti al Sistema informativo;

entro il 20 aprile: gli Uffici Centrali del Bilancio interessati dovranno acquisire al Sistema informativo tutte le nuove partite del conto generale n. 2 (crediti e partecipazioni) e del conto generale n. 5 (sottoconti "debiti vari" e "monete in circolazione") ed aggiornare quelle esistenti con i movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio 2000, nonchè tutte le partite riferite ai beni immobili dei Ministeri della Difesa e dei Lavori pubblici e a quelli considerati immobili agli effetti inventariali del conto generale n. 3, di competenza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Per quanto concerne i "residui passivi perenti" (parte del conto

generale n. 5) sarà cura dei predetti Uffici Centrali del Bilancio comunicare al Sistema informativo le economie, le rettificazioni e le prescrizioni;

entro il 30 aprile: le Ragionerie provinciali, in deroga a quanto previsto dalla citata circolare n. 8 del 9 febbraio 1988, dovranno inoltrare ai competenti Uffici Centrali del Bilancio, munita del visto di convalida del Direttore, la stampa definitiva del modello meccanografico 97 C.G. - Riassunto delle variazioni (limitatamente al solo riepilogo), che potrà essere richiesta al Sistema informativo a decorrere dal 2 aprile;

entro la stessa data: gli Uffici Centrali del Bilancio dovranno far pervenire all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio (Ufficio IX):

1 - le schede patrimoniali automatizzate, modelli A e B (tre copie), per tutti i conti generali; due di tali copie dovranno essere complete della documentazione atta a suffragare le variazioni avvenute;

2 - la scheda informativa sulla gestione di società azionarie partecipate da Amministrazioni statali (3 copie); alla scheda dovranno essere allegati come documentazione il bilancio della società al 31 dicembre 1999, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio sindacale e il verbale di approvazione dell'Assemblea previsti dal codice civile;

3 - i prospetti delle attività e delle passività prodotti in forma automatizzata (una copia);

4 - i tabulati dei residui passivi perenti (RG-11-SP-MR-72 e RS-11-SP-SAL1) ricevuto dal Sistema informativo, debitamente vistati dal Direttore (una copia).

È da precisare che i prospetti di cui al punto 3) si compongono - per ogni singola Amministrazione - di una parte "riepilogativa", una parte "sintetica" ed una "analitica" per le attività e passività.

Tali modelli, che come stampe di lavoro potranno essere richiesti al Sistema informativo in qualsiasi momento dopo l'immissione dei dati contabili, dovranno

essere trasmessi - solo se considerati definitivi - a partire dal giorno successivo alla chiusura di tutte le partite patrimoniali.

Sarà cura poi del Sistema informativo produrre le tabelle contenenti le attività e le passività dei vari Ministeri e tutti gli allegati al conto patrimoniale.

Inoltre gli Uffici Centrali del Bilancio, al momento della trasmissione delle schede patrimoniali (Modd. A e B) all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio, dovranno utilizzare apposite funzioni di Sistema, per consentire l'invio automatico alla Corte dei conti dei dati relativi a tali schede e facilitare così le operazioni di riscontro preliminare alla parifica del conto patrimoniale. Ovviamente, ove venissero apportate delle correzioni alle predette schede (per effetto di variazioni dovute ad aggiornamento dei risultati della gestione finanziaria su capitoli di entrata o di spesa), il Sistema informativo consentirà ai medesimi Uffici Centrali del Bilancio di effettuare successivi inoltri utilizzando le suddette funzioni Informatiche

Infine l'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica dovrà far pervenire al suddetto Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio - Uff. IX anche le schede patrimoniali e i prospetti delle attività e delle passività relative all'ex Presidenza del Consiglio dei ministri avendo cura di verificare che le stesse risultino azzerate al 31 dicembre 2000, a seguito del trasferimento delle competenze per effetto dell'attuazione del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.303.

* * *

Per effetto dell'articolo 22 della citata legge n. 468, del 5 agosto 1978, dovrà essere poi allegato al conto del patrimonio il conto del dare e dell'avere dell'istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria centrale e provinciale e del cassiere speciale per i biglietti e le monete a debito dello Stato, con unito il movimento generale di cassa e la situazione del tesoro, nonchè la situazione dei crediti e dei debiti di tesoreria. Tale conto speciale, che viene prodotto all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio (Ufficio IX) dall'Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche amministrazioni (Ufficio XIV), dovrà essere integrato dei prospetti riguardanti i movimenti dei buoni e dei vaglia del Tesoro.

Acquisizione al patrimonio delle entrate e delle spese di bilancio.

Per le entrate tributarie, attesa la loro natura di proventi netti per la finanza statale, nessun particolare problema si pone per gli Uffici Centrali del Bilancio. La loro acquisizione al conto del patrimonio avviene attraverso le schede accese alle attività finanziarie. Le accensioni di prestiti, invece, comportando a fronte degli introiti un aumento di passività patrimoniali (per l'indebitamento), debbono essere integralmente registrate nelle apposite schede, per la loro acquisizione al patrimonio. Circa le altre entrate (extratributarie e per alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti) occorrerà accertare per ogni capitolo i riflessi dell'entrata stessa sulla sostanza patrimoniale. Si precisa che, per le entrate relative all'ammortamento di beni patrimoniali (Titolo III – Categoria XIV), non verrà effettuata un'apposita registrazione nelle schede.

Per quanto riguarda le spese, mentre quelle relative al rimborso di passività finanziarie vanno registrate integralmente nelle schede, perchè producono sempre trasformazioni del patrimonio, per le altre (spese correnti e spese in conto capitale) occorrerà esaminarne gli effetti caso per caso.

Le varie partite patrimoniali di pertinenza di ciascun Ministero debbono essere costantemente seguite affinchè tutti i movimenti (dovuti ad operazioni di bilancio o ad altra qualsiasi causa), che comportino variazioni delle consistenze, trovino puntuale contabilizzazione nelle relative schede. Così pure dovrà curarsi l'istituzione di nuove partite non appena si verifichi un fatto amministrativo di rilevanza patrimoniale, non riferibile a quelle già esistenti.

AMMINISTRAZIONI AD ORDINAMENTO AUTONOMO

I - CONTO DEL BILANCIO

Per l'Amministrazione dei Monopoli di Stato e il Fondo Edifici di Culto gli Uffici di Ragioneria competenti, sono pregati di attenersi a quanto segue:

1 - SPESA

Si osserveranno i medesimi adempimenti previsti per il conto consuntivo della spesa dell'Amministrazione dello Stato.

2 – ENTRATA

Il 17 aprile: gli Uffici di Ragioneria interessati ritireranno presso l'Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilità di Stato - Via XX Settembre, 97 - n. 2 copie delle bozze del conto consuntivo e del prospetto delle variazioni apportate alle previsioni iniziali;

entro il 26 aprile: i predetti Uffici, revisionate le bozze e completate le medesime con i dati contabili della gestione 2000, ne consegneranno una copia all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio la quale provvederà ad aggiornare gli archivi del Sistema centrale **entro il 4 maggio.**

Per i successivi adempimenti si dovranno rispettare le medesime scadenze previste per il conto consuntivo della spesa dell'Amministrazione diretta dello Stato.

Relativamente alla definizione del conto consuntivo dell'entrata e della spesa **dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare**, di seguito, vengono precisati gli adempimenti e le scadenze da rispettare:

il 17 aprile: verranno rimesse alla Ragioneria provinciale dello Stato di Firenze n. 2 copie del conto consuntivo del citato Istituto e dei prospetti delle variazioni apportate alle previsioni iniziali;

entro il 26 aprile: la Ragioneria provinciale dello Stato di Firenze dopo aver revisionato il conto consuntivo validato dal servizio di Ragioneria dell'Istituto in parola, ne rimetterà una copia all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio;

il 22 maggio: l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero degli Affari Esteri ritirerà n. 4 copie del conto consuntivo completo di allegati, tre delle quali da sottoporre, previo controllo, alla firma del Ministro;

entro il 25 maggio: il medesimo Ufficio centrale consegnerà all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, le tre copie del conto consuntivo firmate, complete di Nota preliminare, dei prospetti e degli allegati, nonchè altre due copie della predetta Nota preliminare ed eventuali allegati.

II - CONTO DEL PATRIMONIO

Per la compilazione del conto del patrimonio si richiama in linea di principio quanto fatto presente per l'Amministrazione diretta dello Stato, ad esclusione delle procedure automatizzate di acquisizione dei dati contabili.

Inoltre gli aspetti finanziari connessi con la gestione delle partite dei conti generali n. 2 e n. 5, dovranno essere rilevati nelle schede (Modd. A e B) con le stesse modalità indicate per il conto patrimoniale dello Stato.

In particolare, per i dati relativi agli interessi aventi natura finanziaria e quindi estranei alla contabilità patrimoniale, si dovrà procedere mediante una semplice annotazione degli stessi in calce alle suddette schede.

Quanto sopra si rende necessario per pervenire ad una qualificazione dei movimenti finanziari legati alle partite di "credito" o di "debito patrimoniale", oltre che per consentire una migliore interpretazione dei risultati della gestione delle suddette attività e passività in sede di conto generale delle rendite e delle spese.

Infine, gli Uffici preposti alla definizione dei conti patrimoniali dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare, sono pregati di volersi attenere a quanto qui di seguito precisato:

entro il 30 marzo: i predetti Uffici ritireranno presso l'Ufficio IX dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio una bozza del conto patrimoniale;

entro il 30 aprile: i predetti Uffici sono pregati di voler produrre all'Ufficio IX dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio: a) la bozza del conto patrimoniale in questione con allegate le schede patrimoniali (modd. A e B, tre

copie) per tutti i conti generali; due di tali copie dovranno essere complete della documentazione atta a suffragare le variazioni ottenute; b) i prospetti analitici (modd. D e E, una copia), nella nuova versione a stampa.

ARCHIVI NOTARILI

Entro il 30 aprile: l'Ufficio Centrale del Bilàncio interessato farà pervenire all'Ufficio XIV dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio n. 4 copie dattiloscritte del conto consuntivo provvisorio, completo di Nota preliminare, di prospetti e di allegati, nonchè della situazione patrimoniale, per il riscontro e gli adempimenti di competenza;

entro il 25 maggio: l'Ufficio Centrale in parola consegnerà all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio n. 4 copie complete del conto consuntivo e del conto patrimoniale, tre delle quali firmate dal Ministro.

CASSA AMMENDE

Entro il 30 aprile: l'Ufficio Centrale del Bilancio interessato farà pervenire all'Ufficio XIV dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio n. 2 copie dattiloscritte del conto consuntivo provvisorio completo di nota preliminare e relativi allegati, nonché del conto patrimoniale, per il riscontro di competenza;

entro il 25 maggio: l'Ufficio centrale in parola consegnerà all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio n. 4 copie del conto consuntivo, completo di nota preliminare, di copia del decreto di approvazione e di allegati, nonché del conto patrimoniale.

* * *

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO

Come è noto con i Decreti legislativi n. 267 e n. 268 del 30 giugno 1993 l'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) e l'Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) hanno conseguito l'autonomia amministrativa e contabile.

Pertanto, ai fini della rendicontazione patrimoniale dei beni mobili di codesti Istituti, le Ragionerie provinciali competenti (per gli Uffici periferici dell'I.S.P.E.S.L.), e l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Sanità (per gli Uffici centrali di entrambi gli Istituti superiori), continueranno ad acquisire al Sistema informativo le contabilità di tali beni (classificati nelle categorie previste per l'Amministrazione statale), dal momento che la proprietà dei beni stessi rimane dello Stato essendo gli Enti in parola privi di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale.

Le variazioni annuali intervenute nella consistenza dei beni mobili, che andavano comunicate dagli uffici preposti entro il 15 febbraio 2001, dovranno essere acquisite dalle Ragionerie suddette non più tardi del **30 marzo 2001**.

Il prospetto delle variazioni, compilato per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, dovrà essere predisposto in duplice copia; una verrà inviata alla Ragioneria provinciale interessata (per gli Uffici periferici) o, per il tramite dell'Ufficio centrale di ragioneria presso l'I.S.S. e l'I.S.P.E.S.L., all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Sanità (per gli Uffici centrali), l'altra all'Istituto Superiore competente che dovrà tenerne conto ai fini dell'evidenziazione nella propria situazione patrimoniale.

Sarà cura, poi degli Istituti superiori, inviare all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Sanità per il tramite del coesistente Ufficio centrale di ragioneria la "situazione patrimoniale" di ciascun Istituto che, unitamente al conto finanziario, dovrà essere trasmessa al Ministero della sanità **entro il 30 aprile 2001**.

Tali situazioni devono comprendere la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio 2000, nonchè le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

L'Ufficio centrale di ragioneria di detti Istituti è pregato di far pervenire all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio **entro il 20 giugno 2001** n. 2 copie dei conti consuntivi, completi delle relazioni sui risultati di gestione, nonché delle situazioni patrimoniali, una copia delle quali verrà rimessa al Parlamento **entro il 30 giugno 2001,** a corredo del rendiconto generale dello Stato.

CORTE DEI CONTI

L'amministrazione della Corte dei Conti dovrà provvedere - non oltre il **30 marzo 2001** - a fornire all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica gli elementi relativi ai beni mobili risultanti dalle proprie scritture inventariali per la formazione del Conto patrimoniale dello Stato. L'Ufficio Centrale del Bilancio, a sua volta, dovrà procedere a riclassificare tali beni nelle categorie richiamate dalla circolare n.88 del 28 dicembre 1994.

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (S.S.P.A.) ha conseguito l'autonomia amministrativa e contabile con il D.P.C.M. n. 207 del 24 marzo 1995, n. 207 (pubblicato nella G.U. n. 125 del 31/5/1995).

Ai fini della rendicontazione patrimoniale dei beni mobili di codesto Ente, si dovranno continuare ad acquisire al Sistema informativo le contabilità di tali beni (classificati nelle categorie previste per l'Amministrazione statale) dal momento che la proprietà dei beni stessi rimane allo Stato essendo l'Ente suddetto privo di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale.

Al riguardo va precisato che i consegnatari delle diverse sedi della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione dovranno predisporre, per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, il prospetto delle variazioni annuali intervenute nella consistenza dei beni da inviare all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica perché si possa procedere alla loro acquisizione non più tardi del **30 marzo 2001**; sarà cura poi

dell'Amministrazione della Scuola Superiore inviare al suddetto Ufficio Centrale del Bilancio entro il **30 aprile 2001** la "situazione patrimoniale" dell'Ente unitamente al conto finanziario.

Tale situazione deve comprendere la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio 2000, nonché le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Il Servizio di ragioneria di detta Scuola superiore è pregato di far pervenire all'Ufficio VII dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio **entro il 20 giugno 2001** n. 2 copie del conto consuntivo, completi della relazione sui risultati di gestione, nonché della situazione patrimoniale, una copia della quale verrà rimessa al Parlamento **entro il 30 giugno 2001,** a corredo del rendiconto generale dello Stato.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

L'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha conseguito l'autonomia finanziaria e contabile con il D.P.C.M. del 23 dicembre 1999 (pubblicato nella G.U. n. 24 del 31 gennaio 2000), dovrà provvedere – non oltre il 30 marzo 2001 – a fornire all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica gli elementi relativi ai beni mobili risultanti dalle proprie scritture inventariali per la formazione del Conto patrimoniale dello Stato, come prescritto dall'art.23, comma 5 dello stesso decreto. L'Ufficio Centrale del Bilancio, a sua volta, dovrà procedere a riclassificare tali beni nelle categorie richiamate dalla circolare n. 88 del 28 dicembre 1994.

*
* *

Si ringrazia per la collaborazione che gli Uffici vorranno dare e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

Allegato n.1

MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA
(Art. 13 del Dlg n. 279/1997)

Amministrazione:

L

Capitoli:

SITUAZIONE A TUTTO IL 1999

COMPETENZA				
Stanziato	Impegnato	Pagato	Rim. da pag.	Economie

2000

COMPETENZA					RESIDUI				CASSA		
Prev. Def.	Impegnato	Pagato	Rim. da pag.	Economie	Iniziali	Pagato	Rim. da pag.	Economie	Prev. Def.	Pagato	Economie

(in milioni di lire)

MINISTERO:

Allegato n. 2

SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLI:

		Competenza				Somme Pagate		
Personale in servizio al 31/12/99	Personale in servizio al 31/12/00	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale

Di cui:								
Ritenute erariali								
Ritenute prev./assist.								

(in milioni di lire)

MINISTERO:

Allegato n. 3

SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
RETIBUZIONI ACCESSORIE

CAPITOLI:

		Competenza				Somme Pagate		
Personale in servizio al 31/12/99	Personale in servizio al 31/12/00	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale

Di cui:								
	Ritenute erariali							
	Ritenute prev./assist.							

(in milioni di lire)

Allegato n. 4

ESERCIZIO 1999

Ragione sociale ....

Amministrazione statale partecipante .... Società.................................(vedere note I e II)

Capitale sociale	Partecip.ne statale	% part.ne	Numero totale azioni societarie	Valore nominale azione	Utile o perdita d'esercizio	Quota utile Amm.ne partec.nte	Destinazione utile			
							F. Ris. legale	Altre riserve	Quota utile agli azionisti	Altre destinazioni

Indice di Redditività della Società (*)

Anno	Utile / Capitale sociale
1998	
1999	

Riscossioni sui capitoli di bilancio collegati ai risultati della gestione

Capitoli	2000

Legenda

1) Società controllate:

a) le società in cui lo Stato dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
b) le società in cui lo Stato dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

2) Società collegate:

le società nelle quali lo Stato ha una presunzione di influenza notevole il cui livello percentuale di partecipazione è stato fissato dal codice civile al 10% o al 20% a seconda che la società partecipata sia o non sia quotata in borsa.

(*) Indice di redditività ai fini della valutazione dell'investimento della Società
(I) Indicare se si tratta di società quotate o non quotate.
(II) Indicare se si tratta di società controllate, collegate o altre.

CIRCOLARE 26 marzo 2001, n. **17**.

Previsioni di bilancio per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004 - Budget per l'anno 2002.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le Amministrazioni Autonome

A tutti gli Uffici Centrali del Bilancio presso i Ministeri e le Amministrazioni autonome

All'Ufficio di Ragioneria presso il Magistrato per il Po

Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti

All'Istituto Nazionale di Statistica

All'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione

Nel 2000, il risanamento finanziario del nostro Paese è stato confortato da ulteriori positivi risultati, sinteticamente esposti nel Programma di stabilità aggiornato sulla base della manovra di finanza pubblica approvata dal Parlamento: l'ormai imminente sostituzione della lira con l'euro quale moneta unica avente corso legale in dodici Stati europei avviene in una situazione di stabilità del sistema – Paese, ponendo le premesse per il raggiungimento dei successivi obiettivi.

La sostenuta crescita dell'economia intorno al 2,9 per cento; il rapporto indebitamento netto – prodotto interno lordo al livello più basso

degli ultimi trent'anni (1,5 per cento, al netto dei proventi UMTS); il rapporto debito – PIL ormai al 110,2 per cento; l'avanzo corrente del conto economico delle amministrazioni pubbliche pervenuto significativamente all'1,8 per cento; sono indicatori non confutabili di consolidamento strutturale della ritrovata stabilità della finanza pubblica.

In tale contesto, si impone la conferma dell'azione di contenimento e di razionalizzazione della spesa anche nel processo di formazione del bilancio a legislazione vigente per il 2002 e per il triennio 2002-2004, che dovrà essere improntato alla prospettiva di ulteriore stabilizzazione dei conti pubblici, confermando l'impostazione rigorosa assunta negli ultimi anni, attraverso l'attenta riconsiderazione degli interventi, in vista del nuovo Documento di programmazione economico – finanziaria.

1. – Gli obiettivi della politica di bilancio.

Il bilancio programmatico dello Stato per il triennio 2001-2003 approvato dal Parlamento (allegato E alla legge 23.12.2000, n. 389) indica i seguenti obiettivi per il triennio:

- un calo della pressione tributaria rispetto al 2000;
- una ulteriore flessione di circa 2 punti dell'incidenza sul PIL della spesa corrente al netto degli interessi;
- una crescita della spesa in c/capitale intorno al 5 per cento medio;
- una riduzione a circa i due terzi del saldo netto da finanziare.

2. – La formazione del bilancio a legislazione vigente.

Dalle indicazioni di carattere generale sopraindicate, discendono alcune implicazioni per le singole categorie di spesa, che qui si

riassumono separatamente per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa.

2.1. - Per quanto riguarda le **autorizzazioni di competenza**, le singole Amministrazioni dovranno procedere a un riesame puntuale delle effettive esigenze dei singoli centri di responsabilità, con particolare riguardo alle spese per le quali non esistono specifiche autorizzazioni legislative. *Le previsioni a legislazione vigente non devono, in ogni caso, includere né nuovi interventi né ampliamenti dell'offerta di servizi,* tenendo conto delle nuove norme sul bilancio che consentono variazioni compensative nell'ambito della medesima unità previsionale di base.

Per ciascun centro o oggetto di spesa dovrà essere individuata la quota riservata al soddisfacimento di obbligazioni giuridicamente già perfezionate, per delimitare l'area non vincolata, sulla quale è attivabile la procedura delle variazioni compensative secondo le linee introdotte con la riforma; di tale esigenza, le Amministrazioni sono state preavvertite con la circolare telegrafica n. 116760 del 24 febbraio 1998.

Sulle singole categorie di spese valgono le seguenti specifiche indicazioni.

2.1.1. – La previsione delle spese di personale dovrà essere coerente con le disposizioni vigenti che stabiliscono la riduzione programmata del numero dei dipendenti. Si ricorda che - ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 39 e 40 della legge n. 449 del 1997, così come modificati ed integrati, da ultimo dall'articolo 51 della legge n. 388 del 2000 - per il complesso delle Amministrazioni dello Stato, il numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2002 dovrà risultare inferiore di almeno il 4 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1997.

Le previsioni a legislazione vigente per il 2002 dovranno essere compatibili con gli obiettivi fissati dalla legge. In attesa delle determinazioni che il Consiglio dei Ministri adotterà in ordine alla definizione del numero massimo di dipendenti da assumere e della sua distribuzione, *anche per l'anno 2002 le Amministrazioni procederanno alla definizione delle proposte di previsione per spese di personale senza tener conto delle nuove assunzioni a qualsiasi titolo da determinare.*Le eventuali maggiori spese associate a fabbisogni di personale connessi con nuove assunzioni, debitamente autorizzate in sede di programmazione, saranno attribuite alle Amministrazioni interessate nel corso dell'esercizio 2002, con la procedura prevista dall'articolo 7 della legge n. 468 del 1978, mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, la cui dotazione sarà adeguata anche attraverso la definizione degli ulteriori fabbisogni in sede di Documento di programmazione economico finanziaria, con conseguente copertura nella legge finanziaria.

Le singole Amministrazioni dovranno, comunque, fornire esplicita indicazione del numero dei dipendenti in servizio al 31 12.1997, del relativo andamento nel corso del 1998, del 1999 e del 2000 (con l'indicazione del numero delle cessazioni e dei nuovi ingressi per ciascun anno), nonché delle previsioni per gli anni 2001 e 2002 con le cessazioni, i presumibili nuovi ingressi e il numero dei dipendenti in servizio alla fine del 2002. Per le retribuzioni unitarie, la previsione dovrà essere formulata proiettando le retribuzioni previste dai contratti vigenti.

2.1.2. - Per le spese correnti diverse dagli oneri per il personale e dalle spese legislativamente predeterminate, vanno osservate le seguenti indicazioni:

a) per le spese per trasferimenti, occorre innanzitutto distinguere quelle previste da disposizioni legislative da quelle che ne sono prive. Per le prime, l'iscrizione in bilancio è consentita soltanto se disposta da leggi organiche o particolari che si riferiscono direttamente al settore o ai settori d'intervento. Per le seconde (trasferimenti non determinati da specifiche autorizzazioni legislative), gli stanziamenti già iscritti nel bilancio 2001 sono da sottoporre ad attenta e rigorosa analisi finalizzata alla loro eliminazione, in particolare per quanto riguarda tutte le erogazioni riferibili all'esercizio delle normali funzioni istituzionali delle Amministrazioni interessate. *Gli stanziamenti proposti per il 2002 non devono comunque superare le previsioni iniziali per il 2001,*

b) per le spese per consumi intermedi, valgono per ciascuna Amministrazione le seguenti indicazioni:

b1) per i consumi intermedi relativi a spese per *armi e materiale bellico* (cod. econ. 02.01.03), e a spese connesse con la gestione del personale (codici economici 02.02.05, 02.02.06, 02.02.09 e 02.02.13), *le previsioni per il 2002 dovranno essere contenute entro l'importo degli stanziamenti iniziali per l'anno 2001,*

b2) per gli *altri consumi intermedi,* inclusi quelli destinati alla difesa nazionale aventi codici economici diversi da quelli sopra indicati, *dovrà essere assicurata da ciascuna Amministrazione, globalmente, una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2001*

Gli indicati obiettivi possono ottenersi anche in connessione con la progressiva entrata a regime del nuovo sistema di acquisizione di beni e servizi disposto dall'articolo 26 della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488 del 1999), che obbliga le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate ai sensi del comma 1 della medesima norma e della

successiva normativa di cui gli articoli da 58 a 63 della legge finanziaria per il 2001

Sarà cura di ciascuna Amministrazione instaurare con la CONSIP, S.p.A. - Società posseduta interamente dal Tesoro, alla quale è stata affidata, tra l'altro, la definizione delle convenzioni quadro - i più proficui rapporti di servizio, al fine di utilizzare appieno le potenzialità offerte dal nuovo sistema.

Nell'ambito della razionalizzazione dei consumi intermedi rientrano, peraltro, anche le misure previste dall'articolo 24 della legge finanziaria per il 2000. Con riguardo alle previsioni per il 2002, tali misure si sostanziano, essenzialmente, nella riduzione delle spese di manutenzione degli immobili in uso alle Amministrazioni, nella misura di un ulteriore 5 per cento rispetto alle previsioni iniziali del 2001 (comma 2); nonché nella considerazione di capitoli corrispondenti al costo d'uso figurativo per gli immobili appartenenti al demanio o comunque di proprietà pubblica, utilizzati gratuitamente. A tale ultimo fine, in attesa della definizione secondo la procedura prevista dal comma 4, per l'anno 2002 il costo d'uso degli immobili demaniali o di proprietà pubblica ad uso gratuito delle Amministrazioni viene presuntivamente determinato in lire 15.000 (quindicimila) al metro quadrato.

Le Amministrazioni avranno cura di assicurare, comunque, per i capitoli interessati, le riduzioni disposte dalla legge, che concorreranno alla formazione della prevista riduzione complessiva dei consumi intermedi nella misura minima indicata del 10 per cento.

Al fine di dare uniformità applicativa all'indicata riduzione delle spese per consumi intermedi, anche con riferimento alle Amministrazioni statali dotate di particolare autonomia amministrativo-contabile - le cui dotazioni, gestite in specifiche unità previsionali di base, risultano generalmente determinate con la Tabella C della legge finanziaria - *si dispone che le Amministrazioni vigilanti segnalino nelle*

relative schede-capitolo la quota attribuibile a spese per consumi intermedi, in tal modo consentendo una corrispondente rideterminazione del relativo stanziamento in sede di disegno di legge finanziaria per l'anno 2002.

2.1.3 – Per le spese di investimento non definite nel loro importo da specifiche autorizzazioni legislative, le Amministrazioni potranno proporre incrementi nel limite del cinque per cento rispetto al corrispondente importo iscritto nel bilancio di previsione per il 2001

2.2. - Per quanto riguarda le **autorizzazioni di cassa,** particolare attenzione dovrà essere posta per i capitoli che comportano trasferimenti a enti tenuti al rispetto della normativa sulla tesoreria unica. L'entità delle relative autorizzazioni di cassa dovrà essere definita per il 2002 in modo che le disponibilità sui rispettivi conti di tesoreria si riducano progressivamente rispetto ai valori rilevati al 31 dicembre 2000 e risultino, al 31 dicembre 2002, inferiori al dieci per cento circa delle spese di bilancio di ciascun ente.

Le autorizzazioni complessive di cassa non potranno superare, per ciascuna Amministrazione, le previsioni di competenza, al fine di assicurare una sempre più puntuale realizzazione del principio della corrispondenza tendenziale tra cassa e competenza già portato avanti negli ultimi anni.

2.3. – In conclusione, ciascun centro di responsabilità amministrativa, individuato sulla base del bilancio per l'anno in corso ovvero dei provvedimenti di variazione che si prevede possano essere emanati nel 2001, potrà concretamente concorrere al contenimento delle dotazioni del bilancio 2002 sin dalla fase della proposta, attraverso una rigorosa

selezione degli oneri di funzionamento non vincolati, tenendo ben presente che sarà possibile in corso d'anno operare per tali oneri compensazioni amministrative tra capitoli della stessa unità previsionale.

2.4. – La previsione per il biennio successivo dovrà tener conto dell'esigenza di salvaguardare per il 2003 il livello di spesa previsto nel richiamato bilancio programmatico, limitando all'uno per cento la crescita delle spese non legislativamente predeterminate nel quantum; e per il 2004, di contenere l'incremento delle spese relativamente flessibili entro il due per cento.

2.5. – La formazione del bilancio potrà utilmente avvalersi come di consueto dall'impostazione riportata negli elaborati di base per le nuove previsioni. Tali previsioni, peraltro, verranno poi sottoposte al Consiglio dei Ministri e presentate al Parlamento con i valori espressi in EURO.

Per quanto sopra e per i criteri di formulazione delle previsioni e il calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita Nota tecnica n. 1

3. – Budget economico.

Le Amministrazioni centrali dello Stato sono tenute per l'anno 2002 alla compilazione del budget economico con i criteri, le regole per la valorizzazione dei costi e la tempistica degli adempimenti descritti nella Nota tecnica n.2.

Si ringrazia per la collaborazione che le Amministrazioni daranno e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

Il Ministro: VISCO

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2002
E PER IL TRIENNIO 2002 - 2004

NOTA TECNICA N° 1

N.B.. I Direttori degli Uffici Centrali del Bilancio, cui l'articolo 28 della legge di contabilità di Stato demanda il compito di compilare gli schemi di previsione, sono invitati a prestare fattiva collaborazione per una puntuale applicazione delle presenti direttive.

1. - CRITERI GENERALI PER L'IMPOSTAZIONE DELLE NUOVE PREVISIONI

1.1. - Per la concreta predisposizione di una manovra di bilancio coerente con gli obiettivi e le compatibilità precisate nel bilancio programmatico dello Stato per il triennio 2001-2003, il progetto di bilancio 2002 e il bilancio pluriennale 2002-2004 - ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 468 del 1978, come modificati dalla legge n. 94 del 1997 - devono essere redatti sulla base della legislazione vigente e quindi anche alla stregua delle implicazioni finanziarie recate da provvedimenti legislativi al momento intervenuti.

E' appena il caso di evidenziare che è da considerare legislazione vigente anche la normativa recata dalla legge finanziaria 2001

1.2. - Le singole Amministrazioni, nel formulare le proposte di spesa, dovranno procedere a una **revisione rigorosa** delle dotazioni di bilancio, con riferimento ai criteri prefigurati nella circolare.

Il rispetto delle direttive di contenimento delle spese correnti innanzi indicate, unitamente alla completa revisione dell'intero quadro contabile di ciascun capitolo, nell'ambito delle rispettive unità previsionali, segnerà il **limite complessivo massimo** delle assegnazioni di competenza di ogni Amministrazione; eventuali maggiori necessità connesse a spese obbligatorie e inderogabili devono essere compensate per quanto possibile con la riduzione delle spese correnti a carattere discrezionale.

1.3. – In relazione all'introduzione dell'EURO con il 1° gennaio 2002, occorre porre in evidenza che, al fine di agevolare la fase propositiva da parte delle Amministrazioni, le proposte di entrata e di

spesa dovranno essere formulate in lire. Ciò anche per gli evidenti raccordi tra previsioni 2002 e assestamento 2001 che si generano negli elaborati di base relativi alle previsioni medesime.

Peraltro, atteso che il progetto di bilancio di previsione deliberato dal Consiglio dei Ministri e presentato al Parlamento dovrà riportare i dati esposti in Euro, sarà cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, una volta definiti i contenuti rivenienti dai suddetti elaborati, procedere alla occorrente conversione lire/Euro, comunicandone le risultanze alle Amministrazioni.

1.4. – Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, ha dettato norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, l'istituzione di Agenzie e il riordino dell'Amministrazione periferica dello Stato.

Dal combinato disposto dell'articolo 2 (Ministeri) e dell'articolo 55 (procedura di attuazione ed entrata in vigore) del medesimo decreto legislativo, si evince che il progetto di bilancio dello Stato per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004 dovrà essere predisposto secondo la struttura e l'organizzazione del Governo delineata dalla stessa normativa.

Peraltro, i regolamenti attuativi del predetto decreto legislativo sono in via di perfezionamento e quindi la imminente fase propositiva delle previsioni di bilancio per il prossimo esercizio, non potrà che avviarsi con riguardo alla situazione in atto. Si dovrà, pertanto, rinviare al momento del concreto apprezzamento dei contenuti dei predetti regolamenti, la realizzazione della fase di coordinamento sinergico tra il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e le Amministrazioni

interessate, al fine di pervenire alla struttura del nuovo bilancio di previsione 2002.

Tenuto conto dei molteplici risvolti che implicherà l'attuazione della normativa in questione per il rispetto dei tempi di definizione del documento contabile, si invitano le Amministrazioni interessate, una volta definito il rispettivo quadro di riordino o di fusione, ad attivarsi con il citato Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio, per procedere all'accennata attività di coordinamento.

2. - BILANCIO ANNUALE DI COMPETENZA

L'impostazione del progetto di bilancio a legislazione vigente 2002-2004 si basa, come di consueto, sulla struttura del bilancio di previsione dello Stato, recata dalla richiamata legge n. 94 del 1997.

La distinzione tra bilancio per la decisione parlamentare e bilancio per la gestione e la rendicontazione comporta che il progetto di bilancio sia articolato in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa.

L'attività propositiva va effettuata in linea con le vigenti indicazioni normative fin dalla fase di proposta da parte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali, alla stregua degli obiettivi e programmi nonché degli elementi da riportare nella nota preliminare cui si farà cenno in seguito.

A proposito dei criteri e parametri di formazione delle previsioni, poi, la nuova normativa (art. 4 bis della legge 468/1978 e art. 2 del decreto legislativo 279/1997) indica che gli stanziamenti vanno

determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, per il periodo cui si riferisce il bilancio, tenuto conto degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti presentati da ciascuna Amministrazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

2.1. – Consumi intermedi.

Si rinvia a quanto rappresentato nella circolare in ordine alle spese per consumi intermedi, in massima parte attinenti alle spese di funzionamento incluse nelle specifiche unità previsionali di base, le quali *dovranno essere per ciascuna Amministrazione, globalmente ridotte almeno del 10 per cento rispetto agli stanziamenti iniziali del 2001,* limitando la previsione alle spese necessarie per assicurare il mantenimento del livello dei servizi ed escludendo quelle volte al soddisfacimento di nuovi o maggiori bisogni.

La riduzione non riguarderà le spese classificate con i seguenti codici economici, per le quali, invece, vale il criterio dell'invarianza, globalmente per ciascuna Amministrazione, rispetto alle previsioni iniziali 2001.

- 02.01.03 – Armi e materiale bellico per usi militari;
- 02.02.05 – Corsi di formazione;
- 02.02.06 – Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa;
- 02.02.09 – Compensi per incarichi continuativi;

- 02.02 13 – Indennità di missione e rimborsi spese viaggi.

Va in proposito sottolineato che il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ha individuato nella Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – CONSIP S.p.A., società posseduta interamente dal Tesoro, l'organismo di cui ci si avvale per la definizione delle "convenzioni quadro" e degli altri servizi connessi, ai sensi della normativa vigente. A tale società sono affidate le seguenti attività:

- assistenza delle Amministrazioni centrali e periferiche nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni;
- definizione delle "convenzioni quadro" per l'acquisto di beni e servizi;
- utilizzazione di strumenti di *information technology* per la gestione delle convenzioni, il monitoraggio dei consumi e il controllo della spesa, ricorrendo prioritariamente anche alle tecniche di *e-commerce*;
- comunicazione alle Amministrazioni delle "convenzioni quadro" e delle relative condizioni utilizzando strumenti informatici;
- definizione delle modalità di utilizzo delle convenzioni stesse, garantendo le connesse attività di supporto, compreso un bollettino periodico sulle attività svolte.

Con circolare n. 1 del 23 giugno 2000, recante "Convenzioni di cui all'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, e attività affidate alla CONSIP S.p.A. ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 2000" (in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28.06.2000), sono state emanate le prime istruzioni per una sollecita e uniforme attuazione dell'indicata normativa.

Sulla base delle positive esperienze maturate nel decorso esercizio, occorre ora por mano ad una rapida e coerente attuazione delle nuove disposizioni introdotte dagli articoli da 58 a 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), le quali, nel confermare e rendere più efficaci le norme precedenti, introducono un potenziale ampliamento della funzione affidata alla CONSIP S.p.A. quale "centrale acquisti" al servizio anche degli enti e organismi pubblici diversi dalle Amministrazioni dello Stato, disponendo strumenti e modalità di intervento nel comparto dell'acquisizione di beni e servizi da parte di tutte le Amministrazioni pubbliche, ispirato ai principi già sperimentati nel corso dell'ultimo anno.

Più specificamente, dopo aver esplicitamente confermato l'affidamento alla CONSIP delle convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge finanziaria per il 2000, la nuova disciplina estende la possibilità di intervento alle aggregazioni di enti pubblici, in particolare agli enti territoriali, alle aziende sanitarie e ospedaliere e alle Università, allo scopo di organizzare e razionalizzare l'acquisizione di beni e servizi dal lato della domanda, affidando a tale società pubblica il compito di soddisfare le esigenze in discorso agevolando l'incontro con le offerte più convenienti, mediante la conclusione di specifiche convenzioni quadro scaturenti da procedure ad evidenza pubblica ed utilizzando al massimo le tecniche di *e-commerce*.

In tale contesto, occorre rendere più agevole l'utilizzo generalizzato del nuovo strumento approntato dal legislatore. A tal fine, sembra necessario precisare che le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato hanno l'obbligo giuridico di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP sin dal momento iniziale della loro decorrenza, senza possibilità di procedere in altro modo all'acquisizione dei beni e dei servizi considerati, e ciò sino alla data

della scadenza o al verificarsi della eventuale condizione risolutiva delle convenzioni medesime.

Il predetto obbligo giuridico di utilizzo delle convenzioni quadro si estende, ovviamente in via automatica, alle loro proroghe o estensioni, così come alle convenzioni sostitutive o integrative successive che soddisfino le esigenze previste con i medesimi o con altri fornitori.

Analogo sistema di conferma automatica delle adesioni intervenute è da considerarsi necessariamente in vigore per tutti gli enti ed organismi pubblici, diversi dalle Amministrazioni dello Stato, che abbiano proceduto a formalizzare le proprie adesioni ai sensi dell'articolo 26 della legge n.488 del 1999.

Pertanto, le adesioni da parte di tali enti ed organismi pubblici devono intendersi valide in tutti i casi di proroga o rinnovo delle convenzioni quadro in essere, così come nei casi di sostituzione delle convenzioni stesse con altre successive, con i medesimi o con altri fornitori, con riferimento, quindi, alle tipologie di beni o servizi assicurati dalle convenzioni quadro, piuttosto che alle specifiche convenzioni individuate al momento dell'adesione.

Resta ferma in tale contesto, naturalmente, la facoltà dell'ente o organismo pubblico diverso dalle Amministrazioni dello Stato di revocare in qualsiasi momento l'adesione stessa, mediante esplicita e formale comunicazione alla CONSIP; in tal caso, il soggetto revocante avrà a suo carico l'obbligo di motivare la revoca nel rispetto della disciplina fissata dalla legge, ai sensi dell'articolo 59, comma 5, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001).

Sempre a proposito delle indicazioni riportate nella circolare, poi, si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 2, 4 e 5, della

legge finanziaria 2000, secondo le quali le spese di manutenzione degli immobili in uso alle Amministrazioni devono essere in ogni caso ridotte di una ulteriore quota percentuale del 5 per cento (rispetto agli stanziamenti iniziali del 2001), mentre a seguito della valutazione dei costi di uso degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprietà pubblica ad uso gratuito delle Amministrazioni stesse, nei pertinenti stati di previsione della spesa devono essere considerate, nell'ambito delle unità previsionali di competenza, le poste (appositi capitoli) corrispondenti al costo d'uso degli immobili in questione.

2.2.- Schede- capitolo

Come per i decorsi esercizi, per la formulazione delle proposte operative per la costruzione del bilancio a legislazione vigente, dovranno essere utilizzate le consuete "schede-capitolo" appositamente predisposte dal Sistema Informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le quali, peraltro, non si differenziano sostanzialmente da quelle delle precedenti previsioni.

Le schede-capitolo da utilizzare per le proposte di previsione – contestualmente a quelle per l'assestamento del bilancio 2001 – sono conformi al facsimile allegato alla presente (all. n. 1).

In via preliminare va tenuto presente che, pur se le proposte dovranno incentrarsi sulla individuazione degli obiettivi e dei programmi da perseguire da ciascuna Amministrazione con riferimento alle unità previsionali, la concreta attività propositiva viene posta in essere mediante le schede concernenti i singoli capitoli (unità elementari gestionali), che consentiranno riassunzioni nelle unità previsionali per la

decisione parlamentare e nel contempo la predisposizione degli allegati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia.

Per le spese, i riquadri delle schede-capitolo che evidenziano le caratteristiche del piano di formazione (competenza) e del piano di gestione (competenza-residui accertati/presunti - massa spendibile - cassa) si presentano simili al passato.

E' da evidenziare la circostanza che già dall'anno 2000 la gestione – per le esigenze connesse alla nuova classificazione economica SEC 95 - viene condotta, in alcuni casi, per "articoli", sicchè la scheda capitolo si potrà sviluppare in più pagine a seconda del numero degli articoli sui quali si svolge la gestione del capitolo.

In sostanza, la scheda capitolo (pagina 1) riguarderà la situazione complessiva e riassuntiva del capitolo; vi saranno poi successive pagine per quanti saranno gli articoli in gestione.

Si richiama in proposito la specifica circolare n. 5 del 2 febbraio 2001, pubblicata nel supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001

Un ampio riquadro posto al centro della scheda capitolo è riservato alle funzioni - obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto dell'attività amministrativa. La classificazione funzionale delle spese per funzioni - obiettivo si sviluppa nel predetto riquadro su 4 livelli: divisioni, gruppi, classi e missioni istituzionali (funzioni-obiettivo). A tale riguardo è prevista la possibilità per ciascun capitolo di riportare fino a un massimo di dieci missioni istituzionali (funzioni obiettivo) per ciascuna scheda. Giova avvertire che la percentuale dello stanziamento da riferire al livello minimo della predetta classificazione deve essere esposta senza decimali, ferma restando la percentuale complessiva da riferire al cento per cento.

Per quanto riguarda le proposte in termini di cassa, occorre precisare che nella scheda vanno formulate con riferimento all'articolo sia per l'assestamento 2001, che per le previsioni 2002.

2.2.1. - La configurazione delle spese aventi "carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale" è richiesta, com'è noto, in relazione all'art. 2, comma 4 quater, della legge 468/1978, come modificato dalla legge n. 94 del 1997, ed è volta a pervenire ad una esatta individuazione delle previsioni di spesa giuridicamente obbligatorie, sulle quali non potrà esercitarsi il potere compensativo discrezionale della dirigenza.

Da ciò consegue che la configurazione giuridica delle suddette spese e le rispettive aree influenzerà la responsabilizzazione delle funzioni dirigenziali, tenuto conto che l'area delle spese discrezionali risulterà ampia in ragione inversa alla delimitazione dell'area delle spese giuridicamente obbligatorie.

Prescindendo quindi dagli oneri determinati in via diretta o indiretta dalla legge, la ricognizione dovrà riguardare le spese classificate "fabbisogno" (FB); correlativamente, i capitoli interessati, nell'ambito di ciascuna unità previsionale, andranno opportunamente considerati e nel riquadro contrassegnato con la dicitura "natura della spesa", le Amministrazioni riporteranno la quota percentuale relativa ad obbligazioni giuridicamente perfezionate (per legge; per contratti; per convenzioni e similari) che verrà a costituire la parte in un certo senso consolidata delle previsioni.

Ove non venisse riempito nel predetto riquadro l'apposito campo, significherà che tutta la spesa (lo stanziamento del capitolo) non ha carattere giuridicamente obbligatorio.

2.2.2. Altra informazione resa necessaria per dare concreto contenuto operativo alla programmata riduzione delle *spese per consumi intermedi*, riguarda la determinazione e la comunicazione, in sede di scheda-capitolo, della quota di spesa destinata a consumi intermedi per gli enti e organismi statali dotati di particolare autonomia amministrativo-contabile e, pertanto, gestiti su specifici capitoli nell'ambito delle relative unità previsionali di base. Si ricorda che le erogazioni destinate a tali organismi risultano generalmente determinate in tabella C della legge finanziaria.

Le Amministrazioni interessate avranno cura di indicare la quota di stanziamento del capitolo competente destinata a consumi intermedi, nella predetta scheda capitolo, utilizzando il riquadro concernente la "natura della spesa" riportato tra gli "attributi del capitolo di formazione" In tal modo si pongono le basi per un possibile intervento riduttivo in sede di disegno di legge finanziaria per il 2002.

2.2.3. Com'è noto la legge 94 del 1997 prescrive, tra l'altro, alcuni adempimenti concernenti elementi informativi da fornire al Parlamento in ordine ad aspetti che sinteticamente possono indicarsi come "regionalizzazione della spesa statale"

E' da ricordare che il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica è tenuto a presentare al Parlamento *una relazione*, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in

conformità della normativa comunitaria, nonché alle aree montane, *delle spese di investimento* iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza, *nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.*

Viene prescritta, poi, la predisposizione di appositi allegati a ciascuno stato di previsione della spesa, dove esporre per unità previsionali di base, rispettivamente, le risorse destinate alle aree depresse e svantaggiate relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonché per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalità non produttive; nonché le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

I dati relativi ai cennati adempimenti potranno essere tratti dalle indicazioni che le Amministrazioni dovranno riportare su apposite schede che - come per il passato - verranno inviate a parte per la specifica rilevazione della "regionalizzazione della spesa statale"

Tali schede recheranno l'indicazione dell'Amministrazione interessata, del centro di responsabilità amministrativa e del capitolo con la relativa collocazione nella pertinente unità previsionale di base; espliciteranno poi lo stanziamento complessivo di competenza e la parte relativa alle aree depresse nonché la quota non ripartita.

Le Amministrazioni, come di consueto, avranno quindi cura di indicare nella parte prospettica gli importi da riferire – distintamente per ciascuna regione – alle aree depresse, alle aree di cui al decreto legge 148/93 convertito nella legge 236/93, nonché alle aree montane, con distinta evidenziazione della quota ripartita e della quota ripartibile già programmata o da programmare. Nel caso di risorse ripartite o ripartibili già programmate, all'indicazione quantitativa dovrà accompagnarsi una sintetica indicazione degli interventi previsti.

Nel mantenere l'analoga impostazione già attuata per gli anni 2000 e 2001, *i dati relativi dovranno riguardare le sole spese d'investimento* e quindi le riserve destinate alle regioni o alle aree depresse e svantaggiate riguarderanno solo i capitoli compresi nelle unità previsionali allocate sotto le "spese in conto capitale"

Le schede relative alla regionalizzazione della spesa statale, di cui un facsimile viene accluso alla presente nota tecnica (all. n. 2), verranno messe a disposizione delle Amministrazioni una volta che le proposte di previsioni per l'anno finanziario 2002 saranno state sottoposte a revisione da parte di questo Dicastero e quindi comunicate alle Amministrazioni ai fini della predisposizione della nota preliminare di cui al successivo punto 5.7. Le Amministrazioni provvederanno alla trasmissione delle predette schede debitamente compilate ai coesistenti Uffici centrali del bilancio, ai fini dell'immissione dei dati nel Sistema Informativo, **entro il 31 luglio 2001**.

In tal modo le Amministrazioni saranno in grado di compilare anche le schede in questione alla stregua degli stanziamenti che verranno definiti.

Nel caso di capitoli, riconducibili al punto precedente, che costituiscono "fondi da ripartire", l'indicazione della ripartizione per regioni va effettuata solo se questa risulta possibile in sede di formulazione delle proposte di previsione.

2.2.4. Per le entrate, le proposte per le previsioni 2001 dovranno essere formulate attraverso le schede - capitolo prodotte dal Sistema Informativo, le quali tengono conto ovviamente della struttura del bilancio dello Stato di cui alla legge 94 del 1997 e risultano in sintonia con le correlative schede per le spese, illustrate nel precedente punto 2.1..

2.3. - Criteri di definizione delle proposte di spesa.

2.3.1. - Dovendosi costruire il bilancio sulla base del criterio della legislazione vigente, si ricorda che per *gli stanziamenti la cui quantificazione annua è specificamente demandata alla legge finanziaria, l'importo da considerare per l'anno 2002 deve essere quello autorizzato per tale anno con la Tabella C della legge finanziaria 2001.*

Le proposte dovranno essere riportate nelle "schede-capitolo" che evidenziano, tra l'altro, i limiti risultanti da fattori legislativi predeterminati.

Per le autorizzazioni di spesa intervenute successivamente alla predisposizione del bilancio pluriennale 2001-2003 - non ancora recepite nelle "schede-capitolo" e per le quali la copertura risulta reperita a carico dei "fondi speciali", con riduzioni di spesa o con maggiori entrate - dovrà essere fornita distinta dimostrazione in apposite note a corredo dei rispettivi capitoli.

Per quanto, in particolare, attiene alle spese pluriennali, la quota dell'anno 2002 da assumere nei pertinenti capitoli dovrà corrispondere a quella indicata nella Tabella F della legge finanziaria 2001.

E' importante segnalare che per le leggi di spesa pluriennali, approvate dopo la presentazione del bilancio 2001-2003, nel bilancio di previsione 2002 potrà essere iscritto, come quota annuale di spesa di quelle leggi, lo stesso stanziamento determinato per l'anno 2001 dalle leggi medesime, sempre che tali leggi non dispongano diversamente.

2.3.2. - La rappresentata esigenza di riconsiderare analiticamente tutte le dotazioni di bilancio di natura corrente, nello spirito della profonda revisione degli obiettivi e delle esigenze sottesi al metodo della

riconsiderazione globale di ogni stanziamento, deve essere soddisfatta, relativamente alle spese discrezionali, mediante l'analisi e la valutazione delle spese di ciascuna dotazione del bilancio 2001, non soltanto attraverso una migliore e più razionale programmazione, ma anche sopprimendo o riducendo erogazioni che in taluni casi sono incompatibili con l'attuale condizione della finanza pubblica, mentre in altri casi possono essere evitate con il razionale utilizzo delle capacità professionali e tecniche del personale delle stesse Amministrazioni.

A tale fine, le "schede capitolo" messe a disposizione delle Amministrazioni rispecchiano l'esigenza della profonda riconsiderazione degli stanziamenti; pertanto – come per i decorsi anni - *per le spese non predeterminate legislativamente, non viene esposta alcuna ipotesi di previsione per il 2002.* In virtù del cennato criterio, le note giustificative degli stanziamenti proposti, da redarre su fogli da allegare alle schede stesse, dovranno consentire l'individuazione delle intere occorrenze necessarie all'assolvimento dei compiti demandati nei limiti del livello dei servizi in essere, escludendo le eventuali occorrenze volte al soddisfacimento di nuove o maggiori esigenze.

In questa linea è da perseguire il contenimento delle spese per missioni all'interno ed all'estero del personale; la riduzione delle dotazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze, ecc., l'eliminazione o almeno un significativo ridimensionamento delle spese per speciali incarichi, studi, indagini, rilevazioni, nonché degli oneri per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; le spese per l'acquisto di riviste e giornali; le spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto; le spese telefoniche; ogni altra spesa suscettibile di essere eliminata o ridotta.

A tal fine, giova richiamare la norma presente nella legge n. 94 del 1997 di riforma del bilancio dello Stato, cui in precedenza si è fatto

cenno, la quale offre, ove del caso, la possibilità di operare variazioni compensative tra capitoli rientranti nella medesima unità previsionale di base, con decreti del Ministro competente.

Un'analisi altrettanto accurata deve essere condotta nel comparto delle spese di ufficio, di acquisto beni e materiali, forniture, utenze varie, ecc. e in quelle che le Amministrazioni potranno effettuare con i fondi disponibili sui propri bilanci.

In questa opera di riconsiderazione delle dotazioni complessive, una analisi particolarmente rigorosa è richiesta per le Amministrazioni che gestiscono importanti e peculiari funzioni dello Stato (Polizia di Stato, Difesa, Guardia di finanza, Servizi antincendi, Corpo forestale, Servizi penitenziari) e che concentrano nel funzionamento notevoli spese per acquisto di beni e servizi. Pur nella essenzialità e indispensabilità dei relativi oneri, esistono margini di contenimento legati alla programmazione delle varie spese e forniture, non dimenticando, fra l'altro, che alcuni di questi servizi beneficiano di stanziamenti straordinari recati da leggi di "potenziamento"

In via generale, circa *le spese per consumi intermedi* si richiamano ancora le specifiche indicazioni fornite con la circolare, tutte intese ad *assicurare una loro complessiva riduzione, per ciascuna Amministrazione, di almeno il 10 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2001*

2.3.3. – Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, nel confermare la linea tenuta nei decorsi esercizi, si avverte che saranno giudicate inammissibili proposte di conferma degli stessi volumi di spesa 2001, relativamente ai capitoli che presentino consistenti residui, specie "di stanziamento" o che sottendono erogazioni che si allocano in conti correnti di tesoreria o contabilità speciali che registrino ampie

disponibilità. A tale riguardo si rinvia a quanto rappresentato, per casi del genere, al successivo punto 3 relativo al bilancio annuale di cassa, nonché ai criteri indicati nell'art. 2 del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Ai fini di una compiuta valutazione delle occorrenze per le spese di investimento, poi, in armonia con il dettato dell'articolo 4 bis della legge 468 del 1978, in precedenza richiamato, verranno tenuti in debita considerazione i residui di stanziamento solo con riferimento all'effettivo stato di attuazione dei programmi in corso afferenti alle spese di cui trattasi.

2.4. - Criteri di definizione delle proposte di entrate

Le previsioni delle entrate tributarie dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate in apposita nota illustrativa redatta dai competenti Uffici del Ministero delle finanze, da inviare contestualmente alle proposte.

Al fine di consentire l'esatta determinazione degli oneri relativi alle regolazioni contabili dei tributi riscossi direttamente dalle Regioni, appare necessario che detta nota contenga anche l'indicazione della quota complessivamente riferibile a introiti da versare direttamente presso le tesorerie delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna e delle Regioni a statuto ordinario, da regolare successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in quietanze di entrata.

Per le entrate non tributarie la valutazione dovrà avere riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite.

3. - BILANCIO ANNUALE DI CASSA

Appare doveroso, innanzitutto, richiamare l'attenzione sulla rilevanza che in questi ultimi anni hanno assunto le previsioni in termini di cassa, in sintonia con l'intendimento che ha guidato il legislatore (articoli 1 e 2 della legge n. 468/1978) nella considerazione che l'autorizzazione di cassa assegnata comporta riflessi anche sul livello del fabbisogno statale.

Le più recenti misure poste in essere con le previsioni di bilancio degli ultimi anni hanno recepito tale impostazione, costituendo uno degli aspetti più significativi delle recenti manovre di finanza pubblica.

Per ciascun capitolo di bilancio, e di articolo, se presente, le Amministrazioni in indirizzo dovranno indicare la previsione di cassa, indistintamente per competenza e residui, cioè per l'intera massa acquisibile o spendibile.

In particolare, dovranno essere considerate con attenzione le autorizzazioni di cassa che danno luogo a pagamenti a favore di enti e organismi tenuti al rispetto della disciplina della Tesoreria unica, ovvero, titolari di conti correnti di tesoreria o di contabilità speciali, sui quali vengono accreditati i pagamenti di bilancio.

In tali casi, le proposte delle Amministrazioni dovranno considerare un livello di autorizzazioni di cassa compatibile con l'obiettivo di ridurre le giacenze anomale dei conti di tesoreria o delle contabilità speciali interessate, alla data del 31 dicembre 2002, entro il limite massimo del 10 per cento circa della spesa dell'ente o organismo interessato.

In via generale, poi, le Amministrazioni dovranno attenersi alle indicazioni fornite con la circolare, per cui fatte salve le esigenze aventi carattere di obbligatorietà e di indifferibilità, *le autorizzazioni*

complessive di cassa non potranno superare, per ciascuna Amministrazione, le previsioni di competenza, al fine di assicurare una sempre più puntuale realizzazione del principio della corrispondenza tendenziale tra cassa e competenza già portato avanti negli ultimi anni.

4. - BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA A LEGISLAZIONE VIGENTE

4.1. - Spese

Le previsioni di spesa per il 2003 e per il 2004 dovranno essere effettuate sulla scorta dei seguenti criteri:

a) per le spese predeterminate legislativamente, la loro proiezione dovrà essere effettuata, per il 2003, secondo quanto indicato nella Tabella F della legge finanziaria 2001. Per le leggi di spesa pubblicate dopo la presentazione del bilancio pluriennale 2001-2003, nei casi in cui la legge stessa non quantifichi gli stanziamenti annuali, dovrà essere considerato per il 2003 e per il 2004 uno stanziamento non superiore a quello iscritto nell'anno 2002.

Per le spese il cui scaglionamento si protrae nell'anno 2005 e successivi, dovrà essere individuata l'ulteriore somma ancora da iscrivere, ponendo in evidenza, in apposite note, le somme riferite ad anni precedenti e non ancora iscritte;

b) gli stanziamenti la cui quantificazione annua é demandata alla legge finanziaria, nell'anno 2003 dovranno essere gli stessi previsti nella Tabella C allegata alla legge finanziaria 2001;

c) per gli oneri inderogabili, i quali, com'è noto, pur discendendo direttamente dalla legge, non sono da questa predeterminati e si quantificano in modo automatico attraverso meccanismi e parametri

desumibili dalle norme stesse, la proiezione dovrà svilupparsi tenendo conto di tali meccanismi;

d) per le spese a carattere discrezionale, vale a dire per gli oneri non vincolati da alcuna quantificazione legislativa, gli stanziamenti per gli anni 2003 e 2004 non potranno superare, a livello complessivo, un incremento, rispettivamente, dell'1 e del 2 per cento.

I bozzoni rimessi alle Amministrazioni per la formulazione delle proposte per il bilancio triennale 2002-2004 non recheranno alcuna ipotesi di stanziamento.

4.2. - Entrate

Per quanto concerne le entrate, la proiezione delle previsioni a legislazione vigente, formulate per il 2002, dovrà essere effettuata, come si é già detto, sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione delle variabili macroeconomiche cui tale gettito é collegato.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dei cespiti tributari dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate nella citata apposita nota illustrativa da redigere dai competenti Uffici del Ministero delle finanze e da trasmettere contestualmente all'invio delle proposte.

5. - ADEMPIMENTI PARTICOLARI

5.1. - Eliminazione dei residui

5.1.1. - Attivi. Ai fini della eliminazione dei residui attivi e delle relative azioni che in proposito devono espletare le Amministrazioni competenti per i diversi cespiti, si richiama, come tutti gli anni, l'attenzione sulla necessità di una puntuale applicazione degli articoli da

263 a 268 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato.

In particolare, dovranno essere assunte le dovute iniziative amministrative in merito ad eventuali residui relativi a partite in contenzioso risultate definite attraverso le richieste di condono e ai cosiddetti "buoni di sgravio e tolleranze"

Mentre appare necessario procedere alla integrale cancellazione dei residui concernenti partite definite attraverso il condono, si sottolinea l'opportunità di eliminare anche quelli relativi a buoni di sgravio e tolleranze rilasciati in relazione a partite che appaiono spesso, per i motivi più vari, sostanzialmente inesigibili.

5.1.2.- Passivi. Per i residui passivi, va tenuta presente la perenzione amministrativa, nei termini in cui essa risulta disciplinata dalla vigente normativa. Inoltre appare opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che tale istituto va applicato esclusivamente a residui passivi originati da impegni assunti a norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della quantificazione in via previsionale del fondo di cui all'articolo 8 della legge n. 468 del 1978, le Amministrazioni, per il tramite dei coesistenti Uffici Centrali del Bilancio, dovranno segnalare le somme relative a residui perenti di conto capitale che a loro giudizio si prevede dovranno essere reiscritte nel corso della gestione 2002.

Quanto ai residui di stanziamento, la legge di riforma ha demandato ad una valutazione di merito da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in sede di formazione del bilancio di previsione, la loro conservabilità in relazione allo stato di attuazione dei programmi e progetti; le relative procedure sono state

definite con la già nota direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, anticipandone la quantificazione nella idonea sede del rendiconto.

5.2. - Particolari adempimenti del Ministero della difesa.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 4 ottobre 1988, n. 436, allo stato di previsione del Ministero della difesa dovrà essere unito apposito allegato, da sottoporre al Parlamento, relativo ai piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento dei programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali.

Inoltre, ai fini del controllo del Parlamento sulle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali, dovranno essere predisposte - secondo l'analisi prevista dal comma 5 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 436 del 1988 - apposite relazioni illustrative, da allegare al detto stato di previsione, sulla complessiva spesa del personale in servizio permanente, su quello in ferma di leva o volontario, nonché sullo stato di attuazione dei programmi concernenti spese di ammodernamento, rinnovamento e ricerca scientifica.

5.3. – Spese di personale.

La corretta applicazione della disciplina relativa alla programmazione del fabbisogno di personale introdotta dagli articoli 39 e 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449, modificati ed integrati, da ultimo dall'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dovrà rientrare tra gli obiettivi prioritari delle Amministrazioni nel

perseguimento delle finalità di contenimento della spesa indicate dalle predette disposizioni.

Le innovazioni normative citate impongono, infatti, alla generalità delle Amministrazioni dello Stato, il conseguimento, alla data del 31 dicembre 2002, di una riduzione complessiva del personale in servizio di misura non inferiore al 4 per cento della consistenza di personale al 31 dicembre 1997 Si rammenta, inoltre, che le stesse innovazioni avevano previsto anche una riduzione alla data del 31 dicembre 2000 del personale della scuola nella misura del 4 per cento, sempre rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997.

Per la definizione delle proposte di previsione per il 2002, le Amministrazioni dovranno compilare gli appositi modelli di rilevazione, che saranno successivamente predisposti e forniti con le relative istruzioni, *determinando la spesa per il personale in servizio al 31 dicembre 2001 e considerando l'incidenza conseguente alle cessazioni che presumibilmente si verificheranno nel corso dell'anno 2002.*

Non dovrà pertanto tenersi conto dell'eventuale spesa relativa alle assunzioni che si dovessero effettuare nell'anno 2002, per la quale si provvederà, in correlazione con i provvedimenti di autorizzazione ad assumere, utilizzando il fondo di riserva per le spese obbligatorie opportunamente adeguato. Si dovrà comunque considerare che nell'anno 2002 continueranno a trovare applicazione gli incrementi per il personale non contrattualizzato.

Gli obiettivi di riduzione, ai cui princìpi peraltro si dovranno adeguare anche le Amministrazioni pubbliche non comprese nell'ambito del settore statale, dovranno necessariamente orientare i comportamenti delle singole Amministrazioni, ai fini del fabbisogno di personale da determinare sulla base delle effettive esigenze operative e previa

adozione di ogni idonea iniziativa finalizzata ad una congrua allocazione delle risorse umane già disponibili.

L'avvertita esigenza di sostenere e migliorare la qualità della sequenza programmatoria, rendendo così sempre più agevoli e tempestive le funzioni decisionali, suggerisce la definizione presso le singole Amministrazioni di adeguati strumenti di supporto, alla stregua di quelli operanti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: ciò allo scopo di dare più incisività, spessore ed efficacia al monitoraggio e alla valutazione della consistenza del personale in servizio e delle relative spese nelle varie fasi gestionali.

Il delineato disegno di riduzione del personale, coniugato con il sistema autorizzato delle assunzioni, pone le Amministrazioni al centro di un complesso processo di ammodernamento delle strutture da realizzare, però, senza mortificare le esigenze operative delle stesse che dovrà necessariamente portare ad una più attenta analisi delle funzioni da svolgere ed a una più opportuna e puntuale allocazione delle risorse umane nel tempo disponibili.

Ciò obbliga le Amministrazioni a sensibilizzare la propria attenzione sul processo in corso e a disporsi ad affrontare i problemi anche di ordine funzionale, che tale processo comporta, nonché a adottare misure idonee a consentire l'acquisizione dei dati in tempo reale. L'adozione di dette misure si impone non solo per porre le Amministrazioni nella condizione di disporre con immediatezza dei dati utilizzabili a consuntivo, ma soprattutto, per impostare una politica di previsione e di pianificazione delle risorse umane, compatibile con quella più vasta della programmazione delle assunzioni del pubblico impiego, raccordata, quindi, con le esigenze di finanza pubblica.

In tale quadro, fondamentale importanza assume l'andamento delle consistenze di personale nel tempo, al fine soprattutto della

determinazione dei fabbisogni futuri compatibili con gli obiettivi fissati dalla legge.

A tale fine si è predisposto il modello di rilevazione (all. n. 3), che si compone di due distinti quadri, nel primo dei quali dovranno essere esposti i dati numerici a consuntivo, già rilevati e trasmessi in sede di programmazione delle assunzioni, da rendere coerenti con gli allegati al bilancio di previsione dimostrativi della spesa di personale, mentre nel secondo dovranno essere formulate, sempre in termini numerici, le ipotesi programmatiche relative al fabbisogno di personale.

Il predetto modello, debitamente compilato da parte di ciascuna Amministrazione, sarà trasmesso ai coesistenti Uffici centrali del bilancio, unitamente alle schede capitolo, **entro il 4 maggio 2001.**

5.4. - Allegato relativo alle spese per la ricerca scientifica e tecnologica.

Allo scopo di porre in evidenza le spese destinate alla ricerca scientifica e tecnologica, agli stati di previsione dei singoli Ministeri dovrà essere unito apposito allegato. Considerata l'importanza di tale documento ai fini dell'individuazione e della quantificazione delle risorse finanziarie destinate dallo Stato alla ricerca scientifica e tecnologica, si confermano le istruzioni impartite in passato.

5.5. - Allegati relativi alle risorse destinate alle regioni.

Come già evidenziato al precedente punto 2.2.3., ciascuno stato di previsione deve essere corredato di un apposito allegato dove vengono esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate alle aree

previste dal comma 5 della legge 468 del 1978 e alle singole realtà regionali.

I dati utilizzati per la costruzione dei predetti allegati, verranno ricavati automaticamente dalle indicazioni che, al riguardo, dovranno essere fornite dalle Amministrazioni tramite le specifiche schede-capitolo sulla regionalizzazione.

Si invitano, quindi, le Amministrazioni stesse a porre la massima cura, al fine di consentire le rilevazioni previste dalla richiamata normativa da trasfondere negli allegati di cui sopra.

Corre poi l'obbligo di avvertire che le schede relative alla regionalizzazione della spesa, richiamate al precedente punto 2.2.3. dovranno essere integrate con specifiche note informative sui programmi e progetti finanziati. Qualora la regionalizzazione risultasse ancora in via di programmazione, essa potrà essere effettuata alla stregua di criteri semplici e più possibile lineari, basata anche sulla ripartizione effettuata negli anni passati.

Le Amministrazioni interessate dovranno altresì acquisire presso gli Enti interessati da finanziamenti a titolo di trasferimento (ANAS, Ferrovie, ecc.) i dati necessari a regionalizzare lo stanziamento del pertinente capitolo di spesa.

5.6. - Articoli del disegno di legge.

Insieme alle proposte di previsione, ciascuna Amministrazione dovrà far avere anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di previsione, da inserire nel disegno di legge di approvazione del bilancio tenendo presente che non possono essere prese in considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di detta legge.

5.7. - Note preliminari degli stati di previsione.

Ciascuno stato di previsione deve essere illustrato da una "nota preliminare" ed integrato da un allegato tecnico che risponda alle prescrizioni della legge di riforma, per cui " nelle note preliminari della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato per le spese correnti nel Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento" (articolo 2, comma 4 quater, della legge 468 del 1978, introdotto dalla legge 94 del 1997).

Nelle note preliminari della spesa sono altresì riportati gli obiettivi che le Amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. Nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative, nonché i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione.

Si rileva, inoltre, l'esigenza di correlare gli obiettivi ai centri di responsabilità e, nell'ambito di ciascuno di essi, è necessario fornire sintetiche informazioni per ogni intervento (considerando in modo unitario quelli eventualmente ripartiti tra parte corrente e capitale) evidenziando l'oggetto, i principali meccanismi normativi e le caratteristiche strutturali. Appare opportuno indicare a questo livello, anziché nell'allegato tecnico, le informazioni relative "ai tempi di esecuzione dei programmi e progetti" E' opportuno in particolare specificare se l'intervento consiste in un mero trasferimento o se la

struttura impegna nella sua realizzazione risorse proprie (interventi diretti o misti). In quest'ultimo caso deve essere esplicitata la quota parte dell'unità "funzionamento" che viene utilizzata per la sua gestione (quota di personale, di beni e servizi e informatica).

La valutazione dei risultati deve essere evidenziata mediante l'esposizione di indicatori finanziari relativi all'ultimo triennio: rapporto tra massa spendibile ed impegni, rapporto tra massa spendibile e pagamenti (considerando nel caso di utilizzazione di conti della tesoreria la loro effettiva movimentazione), livello delle economie e delle perenzioni. Gli indicatori finanziari possono essere integrati, se possibile, con indicatori fisici, relativi allo specifico intervento. Per le unità di intervento diretto o misto va evidenziato anche il rapporto tra massa spendibile, impegni e pagamenti con le spese di personale, di beni e servizi e di informatica utilizzate.

Per l'unità "funzionamento" relativa a ciascun centro di responsabilità deve essere evidenziata la ripartizione percentuale, distinguendo tra spese di personale, beni e servizi ed informatica, tra i vari interventi e la quota residua, relativa al funzionamento generale della struttura.

Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

La nota preliminare di ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

Le note preliminari devono essere inoltrate al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - entro il **31 luglio 2001**.

5.8. - Elenchi da allegare alla Tabella n. 2 (Tesoro).

Gli Uffici Centrali del Bilancio presso le Amministrazioni Centrali sono invitate a segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli da includere negli elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernenti:

- spese obbligatorie e d'ordine (Elenco n. 1);
- capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 2);
- capitoli per i quali è concessa al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la facoltà di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 3).

5.9. - Nomenclatore degli atti.

Tenuto conto della notevole rilevanza che assumono i riferimenti normativi sottostanti ai capitoli nell'ambito delle rispettive unità previsionali, in relazione al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, si conferma la necessità di procedere, ove occorra, all'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti"

Ciò risulta ancora più indispensabile, atteso che le leggi di spesa

rivestono rilevanza, ai fini gestionali, per l'emissione dei mandati informatici.

6. - CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Occorre , innanzitutto, premettere che il calendario degli adempimenti non potrà risultare molto dissimile a quello dell'anno passato, tenuto conto che le schede capitolo concernono le proposte per le nuove previsioni unitamente a quelle per l'assestamento del bilancio 2001, adempimento, questo, che deve essere formalizzato entro il 30 giugno 2001 con la presentazione al Parlamento del disegno di legge prescritto per lo scopo dall'articolo 17 della legge 468 del 1978.

Le proposte di previsione - contestualmente, come viene specificato nell'apposita circolare, alle proposte per l'assestamento del bilancio 2001 – andranno quindi riportate nelle più volte richiamate "schede-capitolo" per il bilancio annuale di competenza e di cassa 2002 e nelle schede per il bilancio pluriennale 2002-2004: dette schede nei termini precisati al punto 2.1 1. dovranno essere ritirate a cura degli Uffici Centrali del Bilancio - per il successivo inoltro alle competenti Amministrazioni – **il 9 aprile 2001** presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato - Via XX Settembre n. 97.

Le richiamate "schede-capitolo", debitamente compilate, dovranno essere restituite ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio inderogabilmente **entro il 4 maggio 2001,** unitamente al modello di rilevazione del personale di cui al punto 5.3..

I medesimi Uffici Centrali, avranno cura di provvedere ad inserire negli archivi del Sistema dipartimentale dell'Ispettorato generale

per le politiche di bilancio, gli elementi previsionali contenuti nelle più volte richiamate "schede-capitolo" **entro il 16 maggio 2001.**

Completato l'inserimento dei dati potranno essere richieste all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio – Ufficio VII - le stampe delle proposte di bilancio 2002 da sottoporre ai competenti Consigli di Amministrazione per gli adempimenti di pertinenza.

Per i capitoli di entrata in gestione alle singole Amministrazioni si dovranno seguire le stesse procedure previste per le spese.

Infine, le proposte di previsione di competenza e di cassa per l'anno 2002 e di sola competenza per il bilancio pluriennale 2002-2004, nonché tutti gli elaborati di corredo previsti dalla presente circolare dovranno pervenire allo scrivente **entro il 18 maggio 2001**

Allegato 3

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE:

ANDAMENTO DEI PRESENTI NEL PERIODO 1997 - 2000 E PREVISIONI FABBISOGNO 2001 - 2002

	DATI A CONSUNTIVO				PREVISIONI	
	1997	1998	1999	2000	2001	2002
PERSONALE IN SERVIZIO AL 1° GENNAIO: TOTALE	0	0	0	0	0	0
di cui personale a tempo indeterminato full time						
di cui personale a tempo indeterminato part time						
di cui comandati e fuori ruolo						
altro						
CESSAZIONI NELL'ANNO - TOTALE	0	0	0	0	0	0
di cui personale a tempo indeterminato full time						
di cui personale a tempo indeterminato part time						
di cui comandati e fuori ruolo						
altro						
USCITI PER TRASFERIMENTO FUNZIONI: TOTALE	0	0	0	0	0	0
di cui personale full time						
di cui personale part time						
ASSUNTI NELL'ANNO - TOTALE (1)	0	0	0	0	0	0
TRAMITE AUTORIZZAZIONE CON D.P.R. - TOTALE	0	0	0	0	0	0
di cui per mobilità						
di cui part time						
TRAMITE IMMISSIONI DA ALTRI ENTI EX ART. 39 L. 449/97 TOTALE	0	0	0	0	0	0
di cui personale full time						
di cui personale part time						
ENTRATI PER TRASFERIMENTO FUNZIONI: TOTALE	0	0	0	0	0	0
di cui personale full time						
di cui personale part time						
IPOTESI PROGRAMMATICA DI ASSUNZIONI						
PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE: TOTALE	0	0	0	0	0	0

(1) In questa sezione non vanno compresi i movimenti di personale per il trasferimento di funzioni.

N.B. Il totale al 31 dicembre di ogni anno deve corrispondere al totale del 1° gennaio successivo.

BUDGET PER L'ANNO 2002

NOTA TECNICA N° 2

LINEE GENERALI

1. Premessa

Per l'anno 2002, congiuntamente alla formulazione del Bilancio di previsione finanziario, le Amministrazioni centrali dello Stato sono chiamate, per il terzo anno consecutivo, alla predisposizione del Budget economico finalizzato alla determinazione ed alla valutazione del **costo** dei servizi e delle attività prodotti dalle diverse realtà amministrative, cioè dell'onere relativo all'effettivo utilizzo delle risorse.

In tale contesto, si sviluppa il processo di attuazione del sistema di contabilità economica che è caratterizzato dal confronto sistematico tra gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti e che consente di verificare periodicamente, nel corso dell'esercizio, l'aderenza fra quanto previsto in termini economici e l'effettivo andamento dei costi di gestione, ponendosi in via strumentale all'esercizio del controllo di gestione.

La sequenza del nuovo processo annovera, come noto, quattro momenti fondamentali: *la programmazione*, nella quale vengono definiti gli obiettivi e si individuano le risorse, le azioni ed i tempi necessari al loro raggiungimento; *la gestione*, cioè il processo attivo di realizzazione degli obiettivi, nella quale vengono rilevati, in termini di costo, gli eventi amministrativi che si verificano; *il controllo*, cioè l'azione, svolta con cadenze periodiche infrannuali, con cui si verifica che la gestione si svolga in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati; *la consuntivazione*, nella quale si dà conto delle definitive risultanze della gestione.

Per l'anno 2002 le Amministrazioni Centrali dello Stato sono nuovamente chiamate a definire il Budget sulla base delle proposte di obiettivi e programmi da perseguire, formulate dai rispettivi titolari (dirigenti generali o equiparati), esposte in apposite Note illustrative di

accompagnamento (allegato n.1). Tali indicazioni potranno rappresentare un utile riferimento per l'emanazione dell'apposita direttiva ministeriale concernente l'assegnazione delle risorse per l'anno 2002.

Il criterio di base per la formulazione del budget economico è – come già noto – quello del previsto utilizzo delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) nel periodo amministrativo di riferimento, e si diversifica da quello di acquisizione delle risorse stesse che, viceversa, è posto a base delle previsioni finanziarie di spesa. Al fine della formulazione del budget 2002 può essere utile ed opportuno dar luogo ad un raffronto con quello per il 2001 (già in possesso di tutti i centri di costo) in considerazione degli obiettivi e dei programmi da realizzare nel 2002.

Si rinnova, pertanto, l'indirizzo di procedere ad un adeguamento dell'organizzazione per gestire i nuovi flussi di informazioni e di adottare strumenti di supporto informatici idonei alla misurazione ed alla rilevazione delle informazioni stesse.

2. La formulazione del budget economico

Per predisporre un budget economico in grado di esprimere il piano operativo degli obiettivi da perseguire nell'esercizio, le Amministrazioni centrali dello Stato provvedono a stabilire gli obiettivi, a definire le modalità operative che i centri di costo sono chiamati ad attuare per realizzare i compiti ad essi assegnati e a garantire le risorse per il loro funzionamento.

Questo contesto programmatorio è preliminare al processo di predisposizione del budget per il 2002 da parte dei diversi centri di costo. In tale ottica, sulla base delle proposte di obiettivi e di programmi da perseguire, formulate dai titolari di uffici dirigenziali generali (o equiparati) all'autorità politica, ogni centro di costo è tenuto a definire il

proprio budget economico identificando i costi previsti secondo le voci del piano dei conti (D. Leg.vo n.279/97, tab. B). La previsione dei costi, anche per il 2002, viene richiesta solo al livello organizzativo di centro di costo; successivamente - in relazione, soprattutto, alla ridefinizione delle strutture e delle funzioni ministeriali scaturenti dai Decreti legislativi n. 300 e n. 303 del 1999, recanti l'attuazione della riforma dell'organizzazione di Governo - verrà sviluppata secondo la logica completa del nuovo processo e, quindi, articolata per le funzioni e per i servizi svolti da ogni centro di costo.

Appare opportuno rinnovare che, con riferimento ad un centro di costo, rappresentare le modalità operative nel budget significa:

- collocare temporalmente le attività che si intendono porre in essere ed individuare per ciascuna di esse quali e quante risorse sono necessarie al loro svolgimento, indipendentemente dall'organo che gestisce il processo di spesa ad esse correlato;

- considerare l'utilizzo delle risorse nel periodo di riferimento, indipendentemente dall'esercizio in cui sono stati previsti gli stanziamenti finanziari necessari alla loro acquisizione;

- associare le risorse agli elementi in base ai quali si vogliono monitorare i risultati della gestione.

Anche per il Budget 2002, si ritiene opportuno, al fine di ridurre sia l'onere delle rilevazioni, sia la difficoltà culturale ad adattarsi ad una gestione che privilegi i risultati, mantenere le seguenti semplificazioni già adottate nei precedenti esercizi:

- **la programmazione degli obiettivi deve essere effettuata con cadenza annuale.** Si riserva ad una fase successiva la programmazione formulata per periodi infrannuali;

- **gli elementi di costo devono essere riferiti unicamente ai centri di costo.** In una fase successiva i dati economici vanno riferiti

anche alle funzioni ed ai servizi. Per la rappresentazione dei costi ci si avvale della apposita **scheda budget** (allegato n. 2), che espone le sole voci di costo del piano dei conti le cui previsioni vanno formulate da parte delle Amministrazioni; per le rimanenti voci contabili, gli oneri verranno desunti dalle previsioni finanziarie da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio – Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti;

- **i centri di costo**, rispetto ai quali determinare gli elementi economici **sono quelli già definiti in occasione del Budget 2001**. Le eventuali modificazioni che fossero nel frattempo intervenute a seguito dei processi di ristrutturazione dovranno essere tempestivamente comunicate al richiamato Servizio secondo l'unita scheda (allegato n. 3); restano confermate le indicazioni già formulate per le Amministrazioni organizzate su base dipartimentale, qualora a tale assetto organizzativo corrisponda un ufficio diretto da un dirigente generale di livello B.

Ogni eventuale problematica che dovesse emergere, anche relativa alla progressiva attuazione del citato D. Leg.vo n. 300/1999, che ha introdotto modificazioni delle strutture amministrative, potrà essere risolta con il concorso delle stesse Amministrazioni e del menzionato Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti.

In relazione alle esigenze di conoscenza e di controllo è comunque nella facoltà delle Amministrazioni la possibilità di estendere il livello di analisi anche a strutture organizzative di livello inferiore ai centri di costo già identificati;

- l'espressione dei costi per natura è limitata al **secondo livello delle voci del piano dei conti** (previsto dal D. Leg.vo n. 279/1997 – Tab. B), **con le seguenti eccezioni:**

• per la voce *"Ammortamenti"* è richiesta una *formulazione delle previsioni al terzo livello*;

- per la voce *"Esborso da contenzioso"* è richiesta una *formulazione delle previsioni al solo primo livello* del piano dei conti.

Per l'anno 2002, analogamente a quanto stabilito per i Budget 2000 e 2001, l'unica quantificazione in termini di unità di riferimento è richiesta per la risorsa "Personale", che i centri di costo già gestiscono con un buon livello di dettaglio. Per tutte le altre risorse la previsione di costo riguarda direttamente la valorizzazione monetaria della risorsa individuata.

Nel predisporre il piano operativo per realizzare i propri obiettivi (il budget), l'Amministrazione deve, comunque, tenere presente che l'utilizzo delle risorse è vincolato alle disponibilità finanziarie necessarie per la loro acquisizione. Le previsioni economiche di ogni centro di costo devono, quindi, essere effettuate in coerenza con gli stanziamenti del corrispondente centro di responsabilità amministrativa, previsti nel bilancio finanziario, al fine di garantire l'esigenza di riconciliare le risultanze della contabilità economica con quelle della contabilità finanziaria e allo scopo di collegare i costi del centro con i relativi esborsi finanziari.

Per consentire al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di elaborare la riconciliazione tra il bilancio di previsione economico e quello finanziario, è previsto che i centri di costo forniscano alcune informazioni di supporto a tale elaborazione.

A questo proposito va ricordato che:

- ai costi previsti da un centro possono corrispondere risorse finanziarie stanziate su bilanci di altri esercizi;
- agli stessi costi possono corrispondere risorse finanziarie stanziate su bilanci di altri Centri di Responsabilità, anche appartenenti ad altre Amministrazioni, oppure assegnate ad altri organismi;

- sul bilancio finanziario del Centro di responsabilità di riferimento possono essere stanziate risorse corrispondenti ai costi sostenuti da altri centri di costo, anche appartenenti ad Amministrazioni diverse;

- nell'ambito degli stanziamenti del Bilancio finanziario delle Amministrazioni, infine, possono essere ricomprese risorse finanziarie che non generano costi connessi allo svolgimento delle attività dei Ministeri, e che non devono essere rilevati nei budget delle Amministrazioni, ma che, comunque, rappresentano costi per lo Stato nella sua globalità (ad esempio: il fondo sanitario, le spese per il funzionamento degli organi costituzionali, gli oneri del debito pubblico, ecc.).

Infine, analogamente con quanto disposto nel punto 1.3 della Nota Tecnica n.1 della presente circolare, al fine di rendere meno oneroso il compito delle Amministrazioni, i dati di costo esposti nelle Schede Budget relativi alle proposte vanno formulati in Lire. Sarà cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato procedere alla conversione Lira/Euro in sede presentazione dell'apposito Documento al Parlamento alla data del 30 settembre 2001, comunicandone le relative risultanze alle Amministrazioni. Ogni successiva variazione che dovesse emergere nel percorso parlamentare sarà effettuata in Euro anche sulla base delle indicazioni che le Amministrazioni centrali saranno chiamate a fornire.

3. Il procedimento

Ciascuna Amministrazione centrale comunicherà le previsioni economiche formulate dai propri centri di costo con le schede budget, ove possibile anche con evidenze informatiche, ai coesistenti Uffici

Centrali del Bilancio, che provvederanno ad inserirle nell'apposito sistema informatico.

I termini per la definizione dei budget e per i successivi aggiornamenti sono correlati a quelli previsti per il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per l'anno 2002 e conseguenti variazioni ed indicati nel successivo Calendario degli adempimenti.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio – Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti curerà, d'intesa con le Amministrazioni, l'armonizzazione ed il raccordo dei budget economici con il bilancio finanziario, anche al fine della presentazione al Parlamento di un apposito documento conoscitivo, sia in sede di presentazione che di approvazione della legge di bilancio per il 2002.

Successivamente all'approvazione della legge di bilancio, lo stesso Ispettorato provvederà ad inoltrare alle Amministrazioni i budget definiti, per il tramite dei competenti Uffici Centrali del Bilancio, al fine di consentire l'emanazione delle conseguenti direttive ministeriali e la connessa assegnazione delle risorse (art. 3, comma 1, lett. c), e art. 14, comma 1, lett. a) e b) del D. Leg.vo n. 29/1993, e art. 2, comma 4 bis, della Legge n. 468/1978).

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio – Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti resta disponibile per l'azione di supporto alle Amministrazioni centrali, già prestata in sede di predisposizione dei budget 2000 e 2001. Al richiamato Servizio, inoltre, potranno essere, comunque, richiesti maggiori elementi di specifica e di ragguaglio per migliorare l'applicazione del procedimento (Tel. 06/47614080, 4081, 4613, 4792; Fax 06/47614766, 4765; E-mail Sacr@rgs.tesoro.it).

Di seguito sono riportate le indicazioni relative alla formulazione del budget 2002, ed in particolare il Calendario degli adempimenti, le Regole e criteri per la valorizzazione dei costi e le Informazioni per la riconciliazione contabile.

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Le Amministrazioni dovranno compilare e restituire le schede budget e gli altri allegati ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio inderogabilmente **entro il 22 maggio 2001**.

Gli Uffici Centrali del Bilancio avranno cura di comunicare tempestivamente all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio – Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti l'avvenuta ricezione delle schede e ad inviarne copia al suddetto Servizio; l'inserimento dei dati nel sistema informatico dovrà avvenire inderogabilmente **entro il 31 maggio 2001**.

Le variazioni dei costi derivanti dagli aggiornamenti apportati alle previsioni di bilancio fino al 31 luglio, devono essere trasmesse dalle Amministrazioni agli Uffici Centrali del Bilancio inderogabilmente **entro il 7 settembre 2001** Questi ultimi provvederanno ad informare tempestivamente il Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti e ad inserire le nuove informazioni nel sistema informativo **entro e non oltre il 13 settembre 2001**.

Le ulteriori revisioni che intercorrono fino alla presentazione del disegno di legge di bilancio saranno analizzate congiuntamente dalle Amministrazioni interessate e dal richiamato Servizio al fine di individuare le eventuali variazioni dei costi.

Nel corso dell'iter parlamentare, per adeguare il budget economico alle variazioni del bilancio finanziario, le Amministrazioni dovranno tempestivamente comunicare le modifiche intervenute nei costi ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio.

A tal fine le predette modifiche, che intercorrono fino alla approvazione della Legge di Bilancio, saranno analizzate

congiuntamente dall'Amministrazione e dal richiamato Servizio per individuare le eventuali variazioni dei costi.

REGOLE E CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI COSTI

PERSONALE

La previsione per la voce **Personale** deve essere effettuata al 2° livello del piano dei conti ed espressa sia in termini quantitativi che monetari.

Con riferimento a ciascun centro di costo, il costo del personale è determinato in base all'impiego delle risorse umane previsto, espresso in anni/persona (aa/p) ed al costo di riferimento:

COSTO DEL PERSONALE = AA/P x COSTO DI RIFERIMENTO

Impiego del Personale

Devono essere determinati gli anni/persona per ciascuna "posizione economica" relativa ai vari comparti secondo la classificazione prevista dalla circolare, in via di emanazione, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante le Istruzioni per la compilazione dei modelli per la predisposizione degli allegati della spesa di personale al bilancio di previsione per l'anno 2002. Gli anni/persona relativi alle risorse umane di cui il centro di costo necessita per lo svolgimento delle proprie attività, andranno determinati in base al procedimento di seguito descritto:

- si *sottraggono* agli aa/p relativi al personale in forza presso il centro di costo, gli aa/p relativi al personale in forza al centro di costo ma che si prevede presterà servizio presso altri centri, ottenendo gli aa/p

del solo personale in forza al centro che svolgerà la propria attività per esso;

- si *aggiungono* gli aa/p del personale che si prevede lavorerà per il centro ma che non è in forza al centro stesso perché proveniente dall'esterno, ovvero:

– da altri centri di costo dello stesso Centro di Responsabilità Amministrativa,

– da altri centri di costo di altri Centri di Responsabilità Amministrativa,

– da organismi esterni ai Ministeri,

ottenendo il personale che di fatto lavorerà per il centro di costo.

Si precisa che nel computo degli anni/persona occorrerà tenere conto dei "lavoratori socialmente utili" e degli "obiettori di coscienza", trattandosi di risorse che saranno utilizzate dai singoli centri di costo per lo svolgimento delle proprie attività, ancorché a tempo determinato.

AA/P RELATIVI ALLE RISORSE UMANE NECESSARIE

=

AA/P RELATIVI AL PERSONALE IN FORZA PRESSO IL CENTRO DI COSTO

+

AA/P RELATIVI AL PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO IL CENTRO DI COSTO MA IN FORZA AD ALTRI CENTRI DI COSTO DELLO STESSO CENTRO DI RESPONSABILITÀ

+

AA/P RELATIVI AL PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO IL CENTRO DI COSTO MA IN FORZA AD ALTRI CENTRI DI RESPONSABILITÀ

+

AA/P RELATIVI AL PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO IL CENTRO DI COSTO MA IN FORZA AD ALTRI ORGANISMI ESTERNI AI MINISTERI

-

AA/P RELATIVI AL PERSONALE IN FORZA AL CENTRO DI COSTO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO ALTRI CENTRI DI COSTO

Determinazione degli Anni/Persona del centro di costo

Gli anni/persona per centro di costo sono determinati, sulla base di informazioni detenute dall'ufficio del personale e dal centro stesso, ripartendoli fra impiego in orario contrattuale e in orario straordinario.

Il procedimento da seguire per determinare l'impiego delle risorse umane in orario contrattuale presso un centro di costo prevede le seguenti regole:

- gli anni persona devono essere calcolati per "posizione economica" in base al personale che si prevede operi presso il centro di costo;
- ciascuna unità di personale che si prevede presti servizio presso il centro di costo per tutto l'anno è quantificata 1 aa/p;
- ciascuna unità di personale entrata nel centro di costo nel corso dell'anno è quantificata in base alla percentuale dell'anno di prevista presenza (ad es. una persona che entra ad aprile è quantificata per 0,75 anni/persona);
- ciascuna unità di personale uscita dal centro di costo nel corso dell'anno è quantificata in base alla percentuale dell'anno di prevista presenza (ad es. una persona che esce alla fine di marzo è quantificata per 0,25 anni/persona);

- il personale che ottiene un cambiamento di qualifica è quantificato in uscita per la qualifica che lascia ed in entrata per la qualifica che consegue, seguendo le regole di quantificazione temporale;
- il personale che si prevede in part-time è quantificato in base alle percentuali di presenza per le diverse tipologie di part-time concesso (ad esempio: una persona in part-time all'80% equivale a 0,8 anni/persona, al 30% equivale a 0,3 anni/persona);
- il personale impiegato su più centri di costo è quantificato su ciascun centro in relazione alla percentuale di impiego prevista (ad esempio: 0,3 anni/persona sul centro A e 0,7 anni/persona sul centro B);

Per determinare l'impiego delle risorse umane in orario straordinario i centri di costo procedono ad una previsione delle ore di lavoro straordinario per ciascuna "posizione economica" Per il personale, civile e militare, che presta servizio presso centri di costo cui vengono assegnati finanziamenti per lavoro straordinario in sede di bilancio di previsione, dovrà essere effettuata anche la relativa determinazione del costo per ciascuna "posizione economica", in coerenza con gli stanziamenti finanziari medesimi.

Nella scheda di budget di "Dettaglio della voce del Personale" le informazioni quantitative che devono essere indicate per ciascuna "posizione economica" sono le seguenti:

- gli anni/persona relativi alle risorse umane previste per l'anno;
- gli anni/persona relativi alle risorse umane previste per l'anno provenienti da altri centri di responsabilità o da altri organismi (costituiscono una quota parte del valore previsto al punto precedente);
- gli anni/persona relativi a risorse umane in forza al centro di costo ma che presta servizio presso altri centri di costo.

Determinazione del costo di riferimento per "posizione economica"

L'ufficio del personale, quale ufficio deputato alla gestione del trattamento economico dei dipendenti, deve fornire ai centri di costo il costo di riferimento annuo per "posizione economica" Il costo di riferimento si determina calcolando il costo di ciascuna componente del costo del personale, ovvero:

- il costo del trattamento base viene valorizzato sulla base della retribuzione lorda prevista per singola "posizione economica" dal contratto nazionale;
- il costo delle indennità e dello straordinario è determinato rapportando il valore globale che si prevede di erogare nell'anno per il numero dei dipendenti gestiti dall'ufficio;
- il costo dei contributi a carico del datore di lavoro è calcolato in base alla percentuale di contribuzione media.

Si precisa che nella determinazione del costo per "posizione economica" occorrerà tenere conto della componente relativa al "Fondo Unico di Amministrazione" (F.U.A.). I valori stimati per tale componente, in mancanza di più precise informazioni, potranno essere calcolati sulla base di un criterio di ripartizione uniforme per tutto il personale.

Determinazione dei costi del centro di costo

Per attribuire il costo del personale al centro di costo il procedimento da seguire prevede quanto segue:

a) si determina per ciascuna "posizione economica" in attività presso il centro di costo, il numero di anni persona relativo all'impiego del personale medesimo presso il centro stesso;

b) si valorizza l'impiego previsto del personale applicando il costo di riferimento per "posizione economica";

c) il costo complessivo dell'impiego previsto è dato dalla somma dei costi per "posizione economica"

Nella scheda di budget di "Dettaglio della voce del Personale" le informazioni di costo devono essere fornite per singola "posizione economica"

MISSIONI

La previsione dei costi delle missioni deve essere effettuata al 2° livello del piano dei conti.

Per ciascuna delle due voci (Missioni Italiane e Missioni Estere) si devono includere:

- i costi sostenuti per risarcire i disagi che il dipendente in missione affronta per svolgere l'attività di competenza (indennità di missione);
- i costi sostenuti direttamente o sotto forma di rimborso per le spese di trasporto, vitto e alloggio del personale in missione (spese di missione).

Nella determinazione del costo delle missioni, italiane ed estere, si procede attraverso i seguenti passi:

1) il centro di costo deve stabilire il numero delle missioni, distinte in italiane ed estere, che si prevede vengano effettuate dal personale per lo svolgimento delle attività di servizio, anche se il relativo pagamento graverà sulle dotazioni finanziarie di altri centri di costo;

2) l'ufficio del personale identifica il costo medio di riferimento delle missioni per l'Italia e per l'estero: tale valore può essere determinato sulla base dei costi sostenuti negli anni precedenti;

3) il centro di costo, sulla base del costo medio di missione, così come individuato al precedente punto 2), e del numero di missioni previste per l'anno ottiene il costo complessivo moltiplicando il numero delle missioni per il corrispondente costo medio. Conseguentemente, attribuisce il costo determinato alle voci Missioni Italiane e Missioni Estere.

ALTRI COMPENSI AL PERSONALE

La previsione dei costi che confluiscono nella voce **Altri compensi al personale** deve essere effettuata al 2° livello del piano dei conti.

Le risorse che si riferiscono ad entrambe le voci (Particolari prestazioni e Contributi ed oneri a favore del personale), sono generalmente gestite centralmente dall'ufficio del personale e pertanto a quest'ultimo compete la determinazione dei relativi costi.

I costi per **Contributi ed oneri a favore del personale**, ad eccezione di quelli relativi ai buoni pasto, non sono correlati alle prestazioni fornite dal personale nell'ambito dei centri di costo e pertanto il costo, che coincide con la spesa prevista per l'anno, va attribuito al centro di costo al quale appartiene l'ufficio del personale.

I costi per i buoni pasto vanno determinati per ciascun centro di costo e ad essi attribuiti in funzione del personale che si prevede ne usufruirà nel corso dell'anno.

I costi per **Particolari prestazioni** devono essere attribuiti ai centri di costo fruitori della prestazione. L'ufficio del personale, quindi, determinato il costo complessivo previsto, deve ripartire tale valore fra i centri di costo interessati in base al numero dei percettori.

Nel caso in cui i compensi relativi a **Particolari prestazioni** vengano gestiti dal centro di costo che fruisce delle prestazioni, i relativi costi vengono determinati dal centro stesso.

BENI DI CONSUMO

La previsione dei costi per i beni di consumo deve essere effettuata al 2° livello del piano dei conti.

Per ciascuna voce ("Beni inventariati" e "Beni non inventariati") deve essere determinato il costo complessivo calcolando il valore dei beni che si prevede di utilizzare nell'esercizio 2002.

Nella determinazione del costo occorre far riferimento alle presumibili necessità del centro di costo nel periodo di riferimento ed, eventualmente, si deve tenere conto delle quantità che, per singola tipologia di bene, sono state acquisite nell'anno precedente e prese in carico dal consegnatario.

Nel costo complessivo, in particolare, devono essere inclusi i beni acquisiti ed utilizzati nel 2002:

- la cui spesa verrà sostenuta nel medesimo esercizio a valere sugli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione;

- la cui spesa, già impegnata negli esercizi precedenti (e affluita nel conto dei residui), verrà pagata nell'esercizio 2002 in conto residui.

Nella determinazione del costo **non** vanno, invece, considerati quei Beni di consumo che sono stati acquisiti ed utilizzati negli esercizi precedenti, la cui spesa verrà pagata nell'esercizio 2002 in conto residui.

Quando l'acquisizione e la gestione di tali beni è effettuata da un ufficio centralizzato, quale ad esempio l'ufficio del consegnatario, questo deve collaborare con i centri di costo nella valorizzazione dei beni che gli stessi prevedono di impiegare.

PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI

La previsione dei costi delle prestazioni di servizi da terzi deve essere effettuata al 2° livello del piano dei conti.

Per ciascuna delle voci indicate (Consulenza, Assistenza, Promozione, Servizi Ausiliari, Formazione e Addestramento, Manutenzione ordinaria, Servizi ristorazione, Noleggi e locazioni, Utenze e canoni) deve essere determinato il costo complessivo calcolando il valore delle prestazioni di servizi da terzi che si prevede di utilizzare nel 2002.

Nella determinazione del costo occorre far riferimento sia alle prestazioni che il centro di costo prevede di acquisire nell'anno, sia a quelle che sono state acquisite l'anno precedente ma non ancora completamente utilizzate.

Nel costo complessivo, in particolare, devono essere incluse le Prestazioni da acquisire ed utilizzare nel 2002:

- la cui spesa verrà sostenuta nel medesimo esercizio a valere sugli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione;

- la cui spesa, già impegnata negli esercizi precedenti (e affluita nel conto dei residui), verrà pagata nell'esercizio 2002 in conto residui.

Nella determinazione del costo **non** vanno, invece, considerate quelle Prestazioni che sono state acquisite ed utilizzate negli esercizi precedenti, la cui spesa verrà pagata nell'esercizio 2002 in conto residui.

Quando l'acquisizione e la gestione di tali servizi è effettuata da un ufficio centralizzato, quale ad esempio l'ufficio del consegnatario, questo deve:

- effettuare le previsioni di costo per l'anno successivo;
- provvedere alla ripartizione tra i diversi centri che ne usufruiscono, secondo il criterio ritenuto più opportuno a rappresentare

l'utilizzo della risorsa (il criterio da adottare può fare riferimento all'effettivo utilizzo delle risorse oppure ad un parametro che ne esprima l'impiego);

- comunicare ai centri interessati i costi di loro competenza, affinché possano predisporre il budget.

ALTRE SPESE

La previsione dei costi che confluiscono nella voce **Altre spese** deve essere effettuata al 2° livello del piano dei conti.

Per ciascuna voce (Compensi per doveri assolti da cittadini, Amministrative, Quote associative, Straordinarie), deve essere fornito il costo complessivo che si prevede di sostenere per le tipologie di spese considerate, facendo riferimento alle presumibili necessità e tenendo conto, per singola tipologia, di quelle eventualmente sostenute nell'anno precedente.

Per le tipologie di risorse incluse nelle voci, il costo generalmente coincide con la spesa ad eccezione delle assicurazioni, il cui premio viene pagato anticipatamente rispetto al periodo di competenza che può anche superare l'anno.

Quando l'acquisizione e la gestione di tali servizi è effettuata da un ufficio centralizzato, questo deve:

- effettuare le previsioni di costo per l'anno successivo;
- provvedere alla ripartizione tra i diversi centri che ne usufruiscono, secondo il criterio ritenuto più opportuno a rappresentare l'utilizzo della risorsa (il criterio da adottare può fare riferimento all'effettivo utilizzo delle risorse oppure ad un parametro che ne esprima l'impiego);
- comunicare ai centri interessati i costi di loro competenza, affinché possano predisporre il budget.

ESBORSO DA CONTENZIOSO

La previsione dei costi per esborso da contenzioso deve essere effettuata al 1° livello del piano dei conti.

I costi che confluiscono nella voce **Esborso da contenzioso** devono essere stimati:

- dall'ufficio del personale, per quanto riguarda il contenzioso con il personale dipendente;

- dall'ufficio del consegnatario, per quanto riguarda il contenzioso con i fornitori;

- dal centro di costo responsabile dell'erogazione del servizio che è oggetto del contenzioso.

Il costo complessivo deve essere attribuito al centro di costo che lo gestisce.

Per la determinazione dell'importo occorrerà far riferimento alle sentenze che presumibilmente diventeranno esecutive nell'anno di budget.

TRIBUTI

La previsione dei costi dei tributi deve essere effettuata al 2° livello del piano dei conti.

Per ciascuna voce (Imposte, Tasse) deve essere fornito il costo complessivo che si prevede di sostenere al relativo titolo.

Nel caso in cui i tributi siano gestiti centralmente da un unico ufficio centralizzato (ad esempio: l'ufficio affari generali), ad esso compete il calcolo del costo.

Il costo globale dei tributi deve essere ripartito fra i centri di costo secondo il criterio più opportuno a rappresentare la previsione di

utilizzo della risorsa di ciascuno di essi (es. tassa di rimozione dei rifiuti solidi urbani), o deve essere interamente attribuito ai centri di costo che utilizzeranno le risorse per lo svolgimento della propria attività.

AMMORTAMENTI

La previsione dei costi degli ammortamenti deve essere effettuata al 3° livello del piano dei conti.

Per prevedere il costo dei beni durevoli, nel predisporre il budget 2002 si è ritenuto opportuno applicare la stessa semplificazione indicata per i budget precedenti; non deve essere, pertanto, effettuata la ricognizione dell'intero patrimonio esistente, ossia non vanno considerati i beni la cui acquisizione ed inizio di utilizzazione siano anteriori all'esercizio 2000.

Per ciascuna voce di massimo dettaglio del piano dei conti deve essere determinato l'ammortamento previsto per le immobilizzazioni secondo la classificazione prevista dal piano dei conti.

Per il calcolo del costo dei nuovi beni, cui rapportare le quote di ammortamento, si deve fare riferimento ai beni che il centro di costo prevede di acquisire ed iniziare ad utilizzare nell'anno cui si riferisce il budget. Il procedimento da seguire per il calcolo delle quote di ammortamento relative ai beni il cui utilizzo inizia nell'esercizio 2002 prevede le seguenti fasi:

1) si considerano le singole immobilizzazioni che si prevede di acquisire e di iniziare ad utilizzare nell'esercizio 2002:

- la cui spesa verrà sostenuta nel medesimo esercizio a valere sugli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione;

- la cui spesa, già impegnata negli esercizi precedenti (e affluita nel conto dei residui), verrà pagata nell'esercizio 2002 in conto residui;

2) per ciascuna di tali immobilizzazioni si determina la spesa complessiva (valore patrimoniale);

3) i valori indicati nel punto 2) sono sommati insieme in relazione all'appartenenza dei beni alle tipologie rappresentate;

4) si calcolano le quote di ammortamento in base alle aliquote definite nella tabella di seguito riportata.

Per pervenire all'ammortamento relativo a tutti i beni pluriennali impiegati nell'anno 2002, oltre alle quote di ammortamento calcolate come descritto ai punti precedenti, devono essere considerate le quote di ammortamento per i beni che sono stati acquisiti nel 2000 e 2001 e che si prevede di utilizzare nel 2002.

Gli ammortamenti vanno inseriti nei budget dei centri di costo che prevedono di utilizzare i beni.

La stessa procedura può essere seguita per la determinazione dei costi relativi alle **Manutenzioni straordinarie**.

Nel caso in cui l'acquisizione e la gestione delle immobilizzazioni sia effettuata da un ufficio centralizzato (ad esempio: l'ufficio affari generali), è a questo ufficio che compete la determinazione dei valori patrimoniali, il conseguente calcolo delle quote di ammortamento ed eventualmente la ripartizione del costo tra i diversi centri di costo che utilizzano il bene, secondo il criterio ritenuto più opportuno a rappresentare l'utilizzo della risorsa.

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni:

ESEMPIO 1

Il centro di costo prevede di impiegare autovetture aventi le seguenti caratteristiche:

- 3 autovetture già acquisite ed impiegate a partire dal 1999, per una spesa complessiva di 80 milioni;
- 2 autovetture già acquisite ed impiegate nel 2000 per una spesa complessiva di 50 milioni;
- 4 autovetture già acquisite ed impiegate nel 2001 per una spesa complessiva di 100 milioni;
- 2 autovetture da acquisire ed impiegare nel 2002 per una spesa complessiva di 50 milioni.

Il centro di costo, nella determinazione dei costi relativi alle autovetture, procede come segue:

1 Non valorizza l'utilizzo delle 3 autovetture acquisite nel 1999, in applicazione della semplificazione sopra indicata, e quindi non considera la corrispondente quota di ammortamento.

2. Il valore patrimoniale per le 2 autovetture acquisite nel 2000 e che si prevede di utilizzare ancora nel 2002 nel centro di costo è uguale a 50 milioni; la relativa quota di ammortamento imputabile all'esercizio è pari a:

50 ml X 20% = 10 ml

3. Il valore patrimoniale per le 4 autovetture acquisite nel 2001 e che si prevede di utilizzare ancora nel 2002 nel centro di costo è uguale a 100 milioni; la relativa quota di ammortamento imputabile all'esercizio è pari a:

100 ml X 20% = 20 ml

4. il valore patrimoniale delle 2 autovetture che si prevede di acquisire ed iniziare ad utilizzare nel 2002 è uguale a 50 milioni; per calcolare la quota di ammortamento imputabile all'esercizio, il centro di costo applicherà l'aliquota relativa alla voce "Mezzi di trasporto stradali leggeri" (pari al 20% annuo), ovvero:

50 ml X 20% = 10 ml

5. Nell'esercizio 2002 l'ammortamento complessivo che il centro di costo prevede alla voce "Mezzi di trasporto stradali leggeri" è uguale a:

10 ml + 20 ml + 10 ml = 40 ml.

ESEMPIO 2

È in corso di realizzazione un aeroporto per il quale il centro utilizzatore prevede di sostenere una spesa pari a 100 miliardi nel 2002.

Caso A: la realizzazione dell'opera è iniziata nel 1998, e il centro di costo prevede che verrà terminata ed impiegata nell'esercizio 2002; la spesa complessiva è uguale alla somma delle spese sostenute nel 1998 (100 mld), nel 1999 (200 mld), nel 2000 (200 mld), nel 2001 (100 mld) ed alla spesa prevista nel 2002 (100 mld):

spesa complessiva = 700 mld = 100 mld spesa nel 2002 + 100mld spesa nel 2001 + 200 mld spesa nel 2000 + 200 mld spesa nel 1999 + 100 mld spesa nel 1998

Per l'anno 2002 il centro, per calcolare la quota di ammortamento da attribuire alla voce "Infrastrutture portuali ed aeroportuali", applica l'aliquota di ammortamento che corrisponde alla suddetta voce (pari al 2%) al valore patrimoniale del bene, rappresentato dalla somma delle spese sostenute per realizzarlo:

700 mld X 2% = 14 mld

Caso B: la realizzazione dell'opera è iniziata nel 1999, e il centro di costo prevede che verrà terminata nel 2003; la spesa complessiva è uguale alla somma delle spese sostenute nel 1999 (200 mld), nel 2000 (200 mld), nel 2001 (100 mld) e alla spesa prevista nel 2002 (100 mld):

spesa complessiva = 600 mld = 100 mld spesa nel 2002 + 100 mld spesa nel 2001 + 200 mld spesa nel 2000 +200 mld spesa nel 1999

Per l'anno 2002 il centro di costo non deve calcolare la quota di ammortamento in quanto il bene non ha ancora iniziato la sua vita utile:

la spesa sostenuta nel 2002 sarà rappresentata nella voce "Opere in corso" nella quale confluiscono le spese previste nell'esercizio per la realizzazione di opere in economia il cui utilizzo inizierà negli anni successivi.

TABELLA ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO

Tipo di cespite	Aliquota
Immobilizzazioni immateriali:	
Diritti d'autore	20%
Brevetti	20%
Opere d'ingegno	20%
Immobilizzazioni materiali (beni immobili):	
Vie di comunicazione	2%
Infrastrutture idrauliche	2%
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2%
Opere per la sistemazione del suolo	2%
Fabbricati civili	2%
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2%
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	2%
Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	2%
Fabbricati militari	2%
Immobilizzazioni materiali (beni mobili):	
Mezzi di trasporto stradali leggeri	20%
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10%
Mezzi di trasporto aerei	5%
Mezzi di trasporto marittimi	5%
Macchinari per ufficio	20%
Mobili e arredi per ufficio	10%
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10%
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10%
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	5%
Hardware	25%
Armi leggere	20%
Armi pesanti	10%
Mezzi terrestri da guerra	5%
Mezzi aerei da guerra	5%
Mezzi navali da guerra	5%
Opere artistiche	2%
Animali	20%

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLO STATO

La voce include i costi relativi agli organi dello Stato che, essendo dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, non sono tenuti alla formulazione delle previsioni economiche ed alla successiva consuntivazione secondo il sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni. Ne consegue che i valori imputati a tale voce rappresentano costi da attribuire direttamente a livello di Stato e che, pertanto, non devono essere rilevati nell'ambito dei budget dei centri di costo.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvederà a formulare la previsione di costo di tale voce sulla base degli stanziamenti di competenza dei capitoli di Bilancio attraverso i quali sono gestite le risorse finanziarie destinate a tali organi.

CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO

La voce include i costi che lo Stato sostiene per perseguire le sue finalità attraverso Enti ed organismi decentrati di spesa o attraverso l'erogazione diretta di contributi per interventi di tipo sociale ed economico. Sono, pertanto, costi da attribuire a livello di Stato, che non devono essere rilevati nell'ambito dei budget dei centri di costo.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvederà a formulare la previsione di costo di tale voce sulla base degli stanziamenti di competenza dei capitoli di Bilancio attraverso i quali sono gestite le risorse finanziarie destinati alla realizzazione di tali interventi.

COSTI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

La voce include gli oneri derivanti dal ricorso al mercato per il finanziamento dello Stato ed è un costo da attribuire direttamente a livello di Stato; pertanto non deve essere rilevato nell'ambito dei budget dei centri di costo.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvederà a formulare la previsione di costo di tale voce sulla base degli stanziamenti di competenza dei capitoli di Bilancio attraverso i quali sono gestite le risorse finanziarie destinate al pagamento degli oneri derivanti dal finanziamento.

INFORMAZIONI PER LA RICONCILIAZIONE CONTABILE

Per ricondurre la previsione economica a quella finanziaria è necessario rilevare le informazioni che consentono di identificare i disallineamenti dovuti ai differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario.

Tali disallineamenti derivano dalla circostanza che il periodo previsto per l'impiego della risorsa può differire dal momento in cui avviene l'esborso monetario per l'acquisizione della risorsa stessa (disallineamento temporale) o dalla diversa allocazione delle risorse finanziarie rispetto al centro che impiegherà la risorsa (disallineamento strutturale).

L'operazione di riconciliazione si ottiene integrando e rettificando il valore di budget, rappresentato dai costi previsti nell'anno da tutti i centri di costo inclusi nel centro di responsabilità amministrativa, con le poste che giustificano i disallineamenti derivanti dall'applicazione dei due approcci.

A tale scopo i centri di costo devono indicare le informazioni che evidenziano l'andamento della spesa prevista rispetto alla manifestazione dei costi.

In particolare i centri di costo devono fornire:

– per ogni tipologia di costo previsto, informazioni analitiche sulla provenienza delle risorse finanziarie utilizzate per la loro acquisizione ("Informazioni analitiche per la riconciliazione con il Bilancio finanziario"). Per la voce Ammortamenti i valori patrimoniali da indicare nelle informazioni analitiche per la riconciliazione devono riferirsi, ovviamente, ai soli beni che si prevede di acquisire ed iniziare ad utilizzare nell'anno 2002;

– a livello di centro di costo, informazioni sintetiche relative alle risorse finanziarie destinate all'acquisizione di risorse utilizzate da altri centri di responsabilità amministrativa ("Informazioni sintetiche per la riconciliazione con il Bilancio finanziario").

INFORMAZIONI ANALITICHE PER LA RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO FINANZIARIO

I centri di costo possono prevedere di acquisire le risorse che impiegheranno nel corso dell'esercizio, utilizzando risorse finanziarie provenienti da:

- stanziamenti in conto competenza, sia del proprio centro di responsabilità amministrativa che di altri centri - informazioni richieste nelle colonne denominate ***"Costi o Spese* (per la scheda relativa agli ammortamenti) *da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa*"**, ***"Costi o Spese* (per la scheda relativa agli ammortamenti) *da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa dello stesso***

***Ministero*", "*Costi o Spese* (per la scheda relativa agli ammortamenti) *da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa di altri Ministeri*";**

- fondi esterni al Bilancio dello Stato - informazioni richieste nella colonna denominata **"*Costi o Spese* (per la scheda relativa agli ammortamenti) *da sostenere su fondi esterni al Bilancio dello Stato*";**
- stanziamenti in conto residui - informazioni richieste nella colonna denominata **"*Costi o Spese* (per la scheda relativa agli ammortamenti) *da sostenere su fondi residui provenienti dagli anni precedenti*"**

Pertanto, le informazioni che devono pervenire alla Ragioneria Generale dello Stato sono:

- **Costi o Spese (per la scheda relativa agli ammortamenti) da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa.** In questa colonna devono essere riportate le spese da sostenere nell'esercizio per l'acquisizione delle risorse previste (costi) utilizzando gli stanziamenti di Bilancio per l'anno 2002 sui capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa cui appartiene il centro di costo.

- **Costi o Spese (per la scheda relativa agli ammortamenti) da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa dello stesso Ministero.** In questa colonna devono essere riportate le spese da sostenere nell'esercizio per l'acquisizione delle risorse previste (costi) utilizzando gli stanziamenti di Bilancio per l'anno 2002 sui capitoli dei Centri di Responsabilità Amministrativa, dello stesso Ministero, cui non appartiene il centro di costo.Tale colonna serve ad evidenziare disallineamenti strutturali tra

rilevazione economica e finanziaria, interni alla stessa Amministrazione.

❑ **Costi o Spese (per la scheda relativa agli ammortamenti) da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa di altri Ministeri.** In questa colonna devono essere riportate le spese da sostenere nell'esercizio per l'acquisizione delle risorse previste (costi) utilizzando gli stanziamenti di Bilancio per l'anno 2002 sui capitoli di Centri di Responsabilità Amministrativa di Ministeri diversi da quello a cui appartiene il centro di costo. Tale colonna serve ad evidenziare disallineamenti strutturali tra rilevazione economica e finanziaria, che coinvolgono Amministrazioni diverse.

❑**Costi o Spese (per la scheda relativa agli ammortamenti) da sostenere su fondi esterni al Bilancio dello Stato.** In questa colonna devono essere riportate le spese da sostenere nell'esercizio per l'acquisizione delle risorse previste da impiegare (costi) utilizzando fondi provenienti da organismi esterni ai Ministeri o da fondi gestiti fuori Bilancio. Tale colonna serve ad evidenziare disallineamenti strutturali tra rilevazione economica e finanziaria, derivanti dall'utilizzo di risorse finanziarie non previste dal Bilancio dello Stato.

❑ **Costi o Spese (per la scheda relativa agli ammortamenti) da sostenere su fondi residui provenienti dagli anni precedenti.** In questa colonna devono essere riportate le spese da sostenere nell'esercizio per l'acquisizione delle risorse previste (costi) da pagare utilizzando mezzi finanziari stanziati nei Bilanci relativi agli anni precedenti al 2002. La colonna è valorizzata quando al costo previsto per l'anno di budget non corrisponde l'utilizzo di risorse finanziarie stanziate nel Bilancio di competenza dello stesso esercizio, ma esborsi su residui provenienti da anni precedenti a qualsiasi titolo.

INFORMAZIONI SINTETICHE PER LA RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO FINANZIARIO

Le informazioni relative alle spese che il centro di responsabilità non prevede di sostenere per i propri centri di costo riguardano:

– Spese per il personale da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa che rappresentano costi per altri Centri di Responsabilità Amministrativa dello stesso Ministero, ovvero le spese previste per il personale impiegato da altri Centri di Responsabilità della stessa Amministrazione;

– Altre spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa che rappresentano costi per altri Centri di Responsabilità Amministrativa dello stesso Ministero, ovvero le spese previste per l'acquisto di risorse, esclusa la risorsa personale, impiegate da altri Centri di Responsabilità della stessa Amministrazione;

– Spese per il personale da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa che rappresentano costi per altri Ministeri, ovvero le spese previste per il personale impiegato da Amministrazioni diverse da quella di appartenenza del Centro di Responsabilità Amministrativa;

– Altre spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa che rappresentano costi per altri Ministeri, ovvero le spese previste per l'acquisto di risorse, esclusa la risorsa personale, impiegate da Amministrazioni diverse da quella di appartenenza del Centro di Responsabilità Amministrativa;

– Spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa cui non corrispondono costi nell'esercizio, le spese da sostenere nell'anno 2002 con risorse previste dagli stanziamenti di competenza a cui non corrispondono risorse impiegate nello stesso esercizio. A titolo puramente esemplificativo, rientrano in questo caso le spese da sostenere per acquisti di beni di cui non si prevede l'utilizzo nel corso dell'anno di competenza.

Opere in corso

Per completare la rilevazione delle informazioni necessarie a ricondurre la previsione economica a quella finanziaria vengono richiesti i dati che si riferiscono all'andamento della spesa relativa ai lavori in economia che non verranno completati e di cui non è previsto l'utilizzo nell'esercizio di budget.

Le informazioni devono essere rilevate in corrispondenza della voce **Opere in corso** dal centro di costo responsabile dello svolgimento dei lavori. Nel caso in cui l'opera venga conclusa ed utilizzata nell'anno, le modalità di trattamento delle informazioni rientrano in quelle che riguardano la voce Ammortamenti.

Allegato 1

BUDGET - NOTA ILLUSTRATIVA

MINISTERO: ....

CENTRO DI COSTO: ....

Centro di Responsabilità Amministrativa: ....

Tipologie di risorse impiegate	Motivazione dei costi in relazione agli obiettivi
PERSONALE	
MISSIONI	
BENI DI CONSUMO	
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	
ALTRE SPESE	
AMMORTAMENTI	

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA NOTA ILLUSTRATIVA

Anche per il budget 2002, a completamento della scheda budget, è stata prevista, per ogni centro di costo, una "Nota illustrativa" degli obiettivi della gestione, composta delle tre parti descritte di seguito, allo scopo di corredare le informazioni monetarie e quantitative del budget di ulteriori elementi conoscitivi.

1) Motivazioni dei costi

Nella prima parte della tabella devono essere indicate, per ogni tipologia di risorsa riportata, le motivazioni che concorrono alla composizione del costo e gli obiettivi correlati che assumono, nell'impiego delle singole tipologie di risorse, carattere di rilevanza o di novità rispetto al passato. In particolare andranno evidenziati quelli diretti o comunque connessi alle politiche ambientali. L'individuazione degli obiettivi va effettuata con riferimento al quarto livello della classificazione funzionale.

Per quanto riguarda il Personale, considerando che questa risorsa viene generalmente impiegata per tutti gli obiettivi assegnati al centro di costo, dovranno essere indicati soltanto quelli per i quali è stata prevista una variazione di risorse, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto all'anno precedente, oppure si riconoscono ulteriori componenti retributive rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale e dai contratti integrativi.

Occorre, inoltre, sottolineare la peculiarità della voce Ammortamenti, che rappresentano la quota di costi relativa ai beni ad utilità pluriennale e alle manutenzioni straordinarie. Con riferimento a questa specifica voce si deve, pertanto, tenere conto, oltre che degli

obiettivi da perseguire attraverso beni da acquisire e manutenzioni da realizzare nell'anno di budget, anche di quelli da perseguire con l'impiego di beni acquisiti negli esercizi 2000 e 2001 e le cui quote di ammortamento gravano sul budget 2002.

2) Note sugli aspetti organizzativi

La seconda parte della tabella dovrà essere compilata dai centri di costo che hanno subito modifiche organizzative o dai centri di costo di nuova istituzione. È destinata ad accogliere una sintetica descrizione delle attribuzioni del centro ed ogni aspetto di tipo organizzativo utile a fornire informazioni significative per comprenderne la dimensione economica.

A titolo esemplificativo

- per un centro già esistente a cui sono state assegnate nuove attività, si potrebbe indicare se queste attività erano in precedenza assegnate ad altro centro, e se ciò ha comportato significative variazioni di organico;

- per un centro di nuova istituzione potrebbe essere utile indicare se la nuova struttura accorpa più vecchi centri o se, al contrario, è una delle parti in cui è stato frazionato un altro centro.

3) Altre informazioni significative

La terza parte della tabella è destinata a contenere le ulteriori informazioni che il centro di costo ritiene utile fornire per consentire una più chiara interpretazione dei propri costi.

Allegato 2

SCHEDA BUDGET

MINISTERO: ______________________
descrizione

CENTRO DI COSTO: ______________________
descrizione

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: ______________________
descrizione

(in migliaia di lire)

VOCI DEL PIANO DEI CONTI	COSTI PREVISTI	INFORMAZIONI ANALITICHE PER LA RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO FINANZIARIO				
		Costi da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa	Costi da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa dello stesso Ministero	Costi da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa di altri Ministeri	Costi da sostenere su fondi esterni al Bilancio dello Stato	Costi da sostenere su fondi residui provenienti dagli anni precedenti
010. PERSONALE						
020. MISSIONI						
010. ITALIANE						
020. ESTERE						
030. ALTRI COMPENSI AL PERSONALE						
010. PER PARTICOLARI PRESTAZIONI						
020. CONTRIBUTI ED ONERI A FAVORE DEL PERSONALE						
040. BENI DI CONSUMO						
010. INVENTARIATI						
020. NON INVENTARIATI						
050. PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI						
010. CONSULENZA						
020. ASSISTENZA						
030. PROMOZIONE						
040. SERVIZI AUSILIARI						
050. FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO						
060. MANUTENZIONE ORDINARIA						
070. SERVIZI RISTORAZIONE						
080. NOLEGGI E LOCAZIONI						
090. UTENZE E CANONI						
060. ALTRE SPESE						
010. COMPENSI PER DOVERI ASSOLTI DAI CITTADINI						
020. AMMINISTRATIVE						
030. QUOTE ASSOCIATIVE						
040. STRAORDINARIE						

Allegato 2

SCHEDA BUDGET

MINISTERO: ______________________________
descrizione

CENTRO DI COSTO: ______________________________
descrizione

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: ______________________________
descrizione

(in migliaia di lire)

VOCI DEL PIANO DEI CONTI	COSTI PREVISTI	*INFORMAZIONI ANALITICHE PER LA RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO FINANZIARIO*				
		Costi da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa	*Costi da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa dello stesso Ministero*	*Costi da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa di altri Ministeri*	*Costi da sostenere su fondi esterni al Bilancio dello Stato*	*Costi da sostenere su fondi residui provenienti dagli anni precedenti*
070. TRIBUTI						
010. IMPOSTE						
020. TASSE						
100. ESBORSO DA CONTENZIOSO						

Allegato 2

SCHEDA BUDGET

MINISTERO: ____________________

descrizione

CENTRO DI COSTO: ____________________

descrizione

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: ____________________

descrizione

(in migliaia di lire)

VOCI DEL PIANO DEI CONTI	COSTI PREVISTI	*INFORMAZIONI ANALITICHE PER LA RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO FINANZIARIO*				
		Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa	*Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrative dello stesso Ministero*	*Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa di altri Ministeri*	*Spese da sostenere su fondi esterni al Bilancio dello Stato*	*Spese da sostenere su fondi residui provenienti dagli anni precedenti*
060. AMMORTAMENTI						
010. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
010. BREVETTI						
020. DIRITTI D'AUTORE						
030. OPERE DELL'INGEGNO						
020. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)						
010. VIE DI COMUNICAZIONE						
020. INFRASTRUTTURE IDRAULICHE						
030. INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI						
040. OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO						
050. FABBRICATI CIVILI						
060. FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE						
070. BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO						
080. STRADE FERRATE E RELATIVI MATERIALI DI ESERCIZIO						
090. FABBRICATI MILITARI						
030. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)						
010. MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI						
020. MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI						
030. MEZZI DI TRASPORTO AEREI						
040. MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI						
050. MACCHINARI PER UFFICIO						
060. MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO						

Allegato 2

SCHEDA BUDGET

MINISTERO: ______________________
descrizione

CENTRO DI COSTO: ______________________
descrizione

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: ______________________
descrizione

(in migliaia di lire)

VOCI DEL PIANO DEI CONTI	COSTI PREVISTI	INFORMAZIONI ANALITICHE PER LA RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO FINANZIARIO				
		Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa	Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa dello stesso Ministero	Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa di altri Ministeri	Spese da sostenere su fondi esterni al Bilancio dello Stato	Spese da sostenere su fondi residui provenienti dagli anni precedenti
030. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI) -segue						
070. MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE						
080. MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO						
090. IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO						
100. HARDWARE						
110. ARMI LEGGERE						
120. ARMI PESANTI						
130. MEZZI TERRESTRI DA GUERRA						
140. MEZZI AEREI DA GUERRA						
150. MEZZI NAVALI DA GUERRA						
160. OPERE ARTISTICHE						
170. ANIMALI						
040. MANUTENZIONI STRAORDINARIE						
010. FABBRICATI CIVILI						
020. FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE						
030. STRADE FERRATE E RELATIVI MATERIALI DI ESERCIZIO						
040. VIE DI COMUNICAZIONE						
050. INFRASTRUTTURE IDRAULICHE						
060. INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI						
070. BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTIST.						
080. MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI						
090. MEZZI DI TRASPORTO AEREI						

Allegato 2

SCHEDA BUDGET

MINISTERO: ____________________
descrizione

CENTRO DI COSTO: ____________________
descrizione

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: ____________________
descrizione

(in migliaia di lire)

VOCI DEL PIANO DEI CONTI	COSTI PREVISTI	*INFORMAZIONI ANALITICHE PER LA RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO FINANZIARIO*				
		Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa	*Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa dello stesso Ministero*	*Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrative di altri Ministeri*	*Spese da sostenere su fondi esterni al Bilancio dello Stato*	*Spese da sostenere su fondi residui provenienti dagli anni precedenti*
040. MANUTENZIONI STRAORDINARIE - segue						
100. MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI						
110. IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO						
120. SISTEMA INFORMATIVO						
130. ARMI PESANTI						
140. MEZZI TERRESTRI DA GUERRA						
150. MEZZI AEREI DA GUERRA						
160. MEZZI NAVALI DA GUERRA						
170. FABBRICATI MILITARI						

Allegato 2

SCHEDA BUDGET

INFORMAZIONI SINTETICHE PER LA RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO FINANZIARIO

MINISTERO: ____________________
descrizione

CENTRO DI COSTO: ____________________
descrizione

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: ____________________
descrizione

Spese per il personale da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa che rappresentano costi per altri Centri di Responsabilità Amministrativa dello stesso Ministero	
Altre spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa che rappresentano costi per altri Centri di Responsabilità Amministrativa dello stesso Ministero	
Spese per il personale da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa che rappresentano costi per altri Ministeri	
Altre spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa che rappresentano costi per altri Ministeri	
Spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilità amministrativa cui non corrispondono costi nell'esercizio	

OPERE IN CORSO	*Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli del Centro di Responsabilità Amministrativa*	*Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa dello stesso Ministero*	*Spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilità Amministrativa di altri Ministeri*	*Spese da sostenere su fondi esterni al Bilancio dello Stato*	*Spese da sostenere su fondi residui provenienti dagli anni precedenti*
090. OPERE IN CORSO					
010. IN COSTRUZIONE					
020. IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA					

Allegato 3

CENTRI DI COSTO DELL'AMMINISTRAZIONE

MINISTERO: ____

descrizione

CENTRI DI COSTO (ufficio dirigenziale generale diretto da un dirigente generale di livello C, o equiparato)	CENTRI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	
descrizione	***cod. (1)***	***descrizione***
....	....	....
....		
....		
....		
....		
....		
....		
....		
....		
....		
....		
....		
....	....	....
....		
....		
....		
....		
....		
....		
....		
....		
....		
....		

(1) Il codice del Centro di Responsabilità Amministrativa da indicare è desumibile dallo stato di previsione della spesa del Ministero di riferimento.

CIRCOLARE 27 marzo 2001, n. **19**.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le Amministrazioni Autonome

A tutti gli Uffici Centrali del Bilancio presso le Amministrazioni e le Aziende autonome

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti

1. - Il mantenimento della finanza pubblica italiana entro i parametri fissati dagli impegni internazionali del nostro Paese richiede una continua e permanente attenzione e non consente alcun rallentamento nell'azione di contenimento della spesa e di attuazione degli obiettivi di gettito tributario nei quali sono da anni impegnate le pubbliche Amministrazioni.

Il disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio per il 2001 si inserisce in

tale contesto, esplicando la sua principale funzione di aggiustamento nel corso della gestione e ponendosi come componente della manovra di bilancio, pur nella sua configurazione di provvedimento di natura formale. Esso è chiamato a svolgere una funzione ricognitiva della manovra in atto e costituisce necessario punto di riferimento sia per le azioni che saranno stabilite col nuovo Documento di programmazione per il quadriennio 2002-2005, sia per la costruzione del bilancio 2002 sulla base della recente riforma del bilancio dello Stato.

2. - Il provvedimento legislativo di assestamento dovrà essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, della legge 468/78.

Le proposte di assestamento saranno considerate dalle Amministrazioni proponenti in funzione delle aggregazioni per centri di responsabilità e per unità previsionali di base, ai sensi della cennata riforma.

Tuttavia, come per gli anni decorsi, la concreta attività propositiva dovrà realizzarsi attraverso le schede concernenti i singoli capitoli (unità elementari gestionali), che saranno aggregati nelle unità previsionali per la decisione parlamentare e consentiranno la predisposizione degli allegati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia.

Le variazioni da proporre a livello di ciascun capitolo - o di articolo se presente - dovranno riguardare distintamente :

a) la consistenza dei residui (Rs);
b) la previsione di competenza (Cp);
c) la previsione di cassa (Cs).

Le schede - capitolo da utilizzare risultano predisposte in linea con l'attuale struttura del bilancio; in proposito si rinvia all'illustrazione che, al riguardo, viene riportata nella circolare sulle previsioni per l'anno 2002 e triennio 2002-2004.

2.1 - Dal lato delle ***entrate,*** le previsioni di competenza e di cassa vanno riviste alla luce del quadro macro-economico di riferimento, tenendo conto della più recente evoluzione del gettito di ciascuna entrata tributaria o contributiva in relazione alla natura del cespite Le previsioni di cassa dovranno, in particolare, tenere conto degli eventuali scostamenti della consistenza effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali.

2.2 - Per la formazione delle *previsioni assestate di* ***spesa,*** indicazioni diverse valgono per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa.

2.2.1 Per le **autorizzazioni di competenza,** ciascuna Amministrazione dovrà :

(a) verificare la congruità delle previsioni per le spese aventi natura obbligatoria, anche allo scopo di garantire il pieno e tempestivo versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, proponendo gli aggiustamenti del caso;

(b) verificare se gli stanziamenti dei singoli capitoli, in relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno, possono essere ridotti; occorre comunque assicurare la insuperabilità delle previsioni originarie approvate con la legge di bilancio;

(c) per i capitoli ai quali si ritiene assolutamente indispensabile apportare variazioni in aumento degli stanziamenti iniziali, il criterio al quale dovranno strettamente attenersi le singole Amministrazioni è che ogni proposta di aumento deve trovare compensazione in riduzioni di altri capitoli della stessa Amministrazione, della stessa natura;

2.2 2 Per le **autorizzazioni di cassa**, poiché l'obiettivo che l'assestamento si propone è quello di pervenire a una loro riduzione, le Amministrazioni dovranno esaminare con particolare attenzione i capitoli recanti stanziamenti per " trasferimenti" , i cui beneficiari detengono disponibilità liquide su conti di tesoreria o su contabilità speciali; per essi, ciascuna Amministrazione dovrà effettuare una specifica analisi diretta a *ridurre le autorizzazioni di cassa per limitare le disponibilità sui conti di tesoreria.*

3. - Le variazioni, da proporre per ciascun capitolo - o articolo ove presente - distintamente per residui, competenza e cassa, tutte ispirate necessariamente al principio dell'invarianza, dovranno essere riportate nelle medesime "schede-capitolo" utilizzate per le proposte di previsione relative all'anno 2002, che gli Uffici centrali del Bilancio ritireranno **il 9 aprile 2001** presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato - Via XX Settembre, n.97 - per il successivo inoltro alle Amministrazioni competenti.

In dette "schede-capitolo" - oltre a numero, denominazione e previsione iniziale 2001 di ciascun capitolo o articolo - sono riportate le variazioni conosciute dal Sistema informativo, in dipendenza di atti amministrativi, intervenute dal 1° gennaio c.a. alla data della stampa delle schede medesime.

Le Amministrazioni dovranno far pervenire agli Uffici centrali del Bilancio **entro il 4 maggio 2001** le richiamate "schede-capitolo", con le proposte di assestamento per competenza e cassa, integrate:

- con le variazioni per atto amministrativo eventualmente intervenute successivamente alla stampa delle "schede-capitolo" o non esposte nelle schede stesse;

- con le variazioni verificatesi nella consistenza dei residui sulla scorta del rendiconto 2000

Gli stessi Uffici centrali del Bilancio avranno cura di inserire **entro il 16 maggio 2001** - contestualmente alle proposte di previsione per il 2002 - negli archivi del Sistema dipartimentale dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio gli elementi relativi all'assestamento 2001 contenuti nelle predette "schede-capitolo", e trasmetteranno le schede stesse a questo Ministero **entro il 18 maggio 2001.**

Gli stessi adempimenti devono intendersi riferiti anche ai capitoli/articoli di entrata gestiti dalle singole Amministrazioni.

Con l'occasione si precisa che gli Uffici centrali del Bilancio potranno indicare nelle schede-capitolo le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti", il cui contenuto assume particolare rilievo a seguito delle procedure sul mandato informatico.

* * *

In conclusione, si ricorda:

a) che i livelli delle spese, sia di competenza che di cassa, stabiliti con la legge finanziaria non devono essere elevati con il provvedimento legislativo di assestamento delle previsioni di bilancio;

b) ***che il saldo di cassa del bilancio dello Stato deve essere avvicinato al valore del saldo di cassa del settore statale.***

E' quindi indispensabile che ciascuna Amministrazione adotti un comportamento costruttivo e consapevole, evitando proposte di aumenti di spesa non compensate e non vagliate con severità onde contribuire all'azione in corso di contenimento della spesa pubblica. Si invitano gli Uffici centrali del Bilancio a prestare la consueta massima collaborazione alle Amministrazioni.

Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

p. Il Ministro: GIARDA.

01A3718

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651394/1) Roma, 2001 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
LIBRERIA DEGLI UFFICI
Corso Vinzaglio, 11
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. **16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
annuale	508.000	262,36
semestrale	289.000	149,25
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari *contenenti i provvedimenti legislativi:*		
annuale	416.000	214,84
- semestrale	231.000	110,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	115.500	59,65
- semestrale	69.000	35,63
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	107.000	55,26
semestrale	70.000	36,15
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	273.000	140,99
- semestrale	150.000	77,46
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	106.000	54,74
- semestrale	68.000	35,11
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	267.000	137,89
- semestrale	145.000	74,88
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	593.000	306,25
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	982.000	507,16
- semestrale	520.000	268,55

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	162.00	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. **16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035